SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 259

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 29 ottobre 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dell'interno

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

S.I.A.E. - Società italiana degli autori ed editori

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 settembre 2021.

Definizione delle modalità per l'accesso al credito d'imposta per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto in particolare, l'art. 44, comma 1-*septies* del citato decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dall'art. 74, comma 1, lettera *d)* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ai sensi del quale le «persone fisiche che consegnano per la rottamazione, contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO_2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno diritto, nei limiti delle risorse disponibili, a un credito di imposta del valore di 750 euro, da utilizzare entro tre annualità per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020»;

Visto il secondo periodo del medesimo art. 44, comma 1-*septies*, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, il quale demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle modalità attuative del credito d'imposta anche ai fini del rispetto del prefissato limite di spesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto l'art. 1, commi da 421 a 423 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per il recupero dei crediti di imposta illegittimamente fruiti, come modificati, rispettivamente, dall'art. 20 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, e dall'art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 44, comma 1-*septies* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'art. 74, comma 1, lettera *d)* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, individua le modalità per l'accesso al credito d'imposta ivi previsto nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro il limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 2.

Ambito di applicazione e misura del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta spetta alle persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, consegnano per la rottamazione, contestualmente all'acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di CO_2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura massima di 750 euro ed è utilizzato entro tre anni a decorrere dall'anno 2020.

3. Il credito d'imposta spetta entro il limite complessivo di spesa erariale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 3.

Modalità di riconoscimento del credito d'imposta

1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le persone fisiche di cui all'art. 2, comma 1, inoltrano, in via telematica, entro il termine che sarà previsto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema approvato con lo stesso provvedimento. Nella istanza i soggetti richiedenti indicano l'importo della spesa agevolabile sostenuta nell'anno 2020 per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

2. L'Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, e l'ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze di cui al comma 1, determina la percentuale del credito d'imposta spettan-

te a ciascun soggetto. Tale percentuale è comunicata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il termine fissato dall'Agenzia delle entrate medesima nel provvedimento di cui al comma 1.

3. Il credito d'imposta di cui al presente decreto non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.

Art. 4.

Fruizione del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta riconosciuto ai sensi dell'art. 3 è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo di imposta 2022.

Art. 5.

Controlli

1. L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero del relativo importo secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 421 a 423 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificati, rispettivamente, dall'art. 20 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, e dall'art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2021

Il Ministro: FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1424

21A06350

DECRETO 30 settembre 2021.

Modalità di attuazione del rimborso della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'anno 2021 per i proprietari locatori che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 4-*ter*, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale prevede l'esenzione dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2021 relativa all'immobile posseduto dalle persone fisiche che lo hanno concesso in locazione a uso abitativo e che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è stata sospesa sino al 30 giugno 2021. La stessa esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021;

Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 4-*ter* in base al quale i soggetti di cui al comma 1 hanno diritto al rimborso della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale, a decorrere dall'anno 2020, disciplina l'IMU ai commi da 739 fino a 783 del medesimo art. 1;

Visto il successivo comma 762 dell'art. 1 della stessa legge n. 160 del 2019 a norma del quale i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

Visto il comma 769 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 il quale prevede che i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta;

Visto il comma 2 dell'art. 4-*ter* del decreto-legge n. 73 del 2021 il quale stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021 sono stabilite le modalità di attuazione del rimborso della prima rata dell'IMU previsto dallo stesso comma 2;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione dell'esenzione IMU 2021 e rimborso

1. Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'immobile predetto. L'esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile,

concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto al rimborso della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021. Coloro che ai sensi dell'art. 1, comma 762, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 hanno versato l'imposta in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2021, hanno diritto al rimborso dell'intero importo corrisposto.

Art. 2.

Modalità di rimborso della prima rata o unica rata IMU 2021

1. In attuazione dell'art. 4-*ter*, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i soggetti di cui all'articolo 1 del presente decreto aventi diritto al rimborso dell'IMU presentano al comune competente un'istanza di rimborso nella quale vengono dichiarati, oltre alle generalità del contribuente e ai dati identificativi dell'immobile, i seguenti elementi che danno diritto al rimborso:

a) possesso dell'immobile;

b) concessione dello stesso in locazione a uso abitativo;

c) estremi del provvedimento con cui è stata ottenuta una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021 oppure una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021;

d) estremi del versamento della prima rata o dell'unica rata dell'IMU riferita all'anno 2021;

e) importo di cui si chiede il rimborso;

f) coordinate bancarie.

Art. 3.

Dichiarazione IMU anno 2021

1. I soggetti di cui all'art. 1 devono attestare il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione dall'IMU, nonché l'importo del rimborso, nello spazio dedicato alle annotazioni del modello di dichiarazione, che deve essere presentata a norma dell'art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2021

Il Ministro: FRANCO

21A06406

DECRETO 27 ottobre 2021.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «Regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «Testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del testo unico, (di seguito «decreto cornice») ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo, che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «Specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato»;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge del 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dall'art. 77, comma 12, del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge del 23 luglio 2021, n. 106;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 ottobre 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 103.007 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 29 ottobre 2021 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a centottantadue giorni con scadenza 29 aprile 2022, fino al limite massimo in valore nominale di 6.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di Tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 27 ottobre 2021. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per cia-

scuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2022.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro*-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 ottobre 2021.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della *performance* relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto ministeriale del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2021

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

21A06493

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 settembre 2021.

Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera *a)*, punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e in particolare l'art. 46, comma 3, che prevede l'adozione di uno o più decreti concernenti la definizione, tra l'altro, dei criteri diretti ad individuare le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi nonché le misure precauzionali di esercizio;

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante «Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 339 del 12 dicembre 1983;

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011, recante «Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 198 del 26 agosto 2011;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 20 dicembre 2012, recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2013;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 192 del 20 agosto 2015;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 ottobre 2019 concernente «Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 256 del 31 ottobre 2019;

Ritenuto di dare attuazione al disposto dell'art. 46, comma 3, del richiamato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che prevede l'adozione di uno o più decreti da parte dei Ministri dell'interno e del lavoro concernenti la definizione, tra l'altro, dei criteri diretti ad individuare le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi nonché le misure precauzionali di esercizio, sostituendo le vigenti disposizioni in materia di cui al richiamato decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998;

Sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535;

Decreta

Art. 1.

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione dell'art. 46, comma 3, lettera *a)*, punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio.

2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 2.

Valutazione dei rischi di incendio

1. La valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio costituiscono parte specifica del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. La valutazione dei rischi di incendio è effettuata in conformità ai criteri indicati nell'art. 3 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, «Protezione da atmosfere esplosive», del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 3.

Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio

1. Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili.

2. Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato.

3. Per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.

4. Per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.

Art. 4.

Disposizioni transitorie e finali

1. Per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente decreto viene attuato nei casi indicati nell'art. 29, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2021

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
ORLANDO

Allegato I
(art. 3, comma 2)

Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.

1. Campo di applicazione

1. Il presente allegato stabilisce criteri *semplificati* per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei *luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio*.

2. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, sono considerati *luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio* quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

   a) con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;

Nota Per attività non soggette si intendono quelle attività non ricomprese nell'elenco dell'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011.

Nota Per occupanti si intendono le persone presenti a qualsiasi titolo all'interno dell'attività.

   b) con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m^2;

   c) con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;

   d) ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;

Nota Generalmente, per quantità significative di materiali combustibili si intende q_f > 900 MJ/m^2.

   e) ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;

   f) ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.

2. Termini e definizioni

1. I termini, le definizioni e i simboli grafici utilizzati nel presente allegato sono quelli del capitolo G.1 del decreto ministeriale 3 agosto 2015 e successive modifiche.

3. Valutazione del rischio di incendio

1. Deve essere effettuata la valutazione del rischio d'incendio in relazione alla complessità del luogo di lavoro.

Nota La valutazione del rischio d'incendio rappresenta un'analisi dello specifico luogo di lavoro, finalizzata all'individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d'incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti. Tale analisi consente di implementare e, se necessario, integrare le soluzioni progettuali previste nel presente allegato.

2. La valutazione del rischio di incendio deve ricomprendere almeno i seguenti elementi:

   a) individuazione dei pericoli d'incendio;

Nota Ad esempio, si valutano: sorgenti d'innesco, materiali combustibili o infiammabili, carico di incendio, interazione inneschi-combustibili, quantitativi rilevanti di miscele o sostanze pericolose, lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione, possibile formazione di atmosfere esplosive, …

b) descrizione del contesto e dell'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;

Nota Si indicano ad esempio: condizioni di accessibilità e viabilità, layout aziendale, distanziamenti, separazioni, isolamento, caratteristiche degli edifici, tipologia edilizia, complessità geometrica, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione plano-volumetrica, compartimentazione, aerazione, ventilazione e superfici utili allo smaltimento di fumi e di calore, …

c) determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d'incendio;

d) individuazione dei beni esposti al rischio d'incendio;

e) valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell'incendio sugli occupanti;

f) individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

Nota Identificati i pericoli di incendio, è necessario valutare se gli stessi possano essere eliminati o ridotti adottando soluzioni più sicure (riduzione delle sorgenti di innesco, corretto impiego di attrezzature elettriche, utilizzo di materiali meno pericolosi, processi produttivi più sicuri, implementazione di specifiche procedure, …).

Nota In base alla specificità del luogo di lavoro (es. numero degli occupanti esposti ai pericoli di incendio identificati, esigenze legate alla continuità dei servizi erogati, …) potrebbe essere necessario separare o proteggere determinati ambiti dello stesso rispetto ad altri (es. compartimentazione degli ambiti, interposizione di distanze di sicurezza, protezione mediante impianti automatici di inibizione controllo o spegnimento dell'incendio, impiego di impianti di rivelazione ed allarme incendio, …).

4. Strategia antincendio

1. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, le misure antincendio da adottare nella progettazione, realizzazione ed esercizio dei luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio sono quelle indicate di seguito.
2. Il datore di lavoro (o responsabile dell'attività) deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e tenerne conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio.
3. L'applicazione della normazione tecnica volontaria citata nel presente allegato (es. norme ISO, IEC, EN, UNI, CEI, …) conferisce presunzione di conformità, *ma rimane volontaria e non è obbligatoria*, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni regolamentari.

4.1 Compartimentazione

1. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, al fine di limitare la propagazione dell'incendio, possono essere adottate le seguenti misure:

a) *verso altre attività*, il luogo di lavoro può essere inserito in un *compartimento antincendio* distinto o può essere interposto *spazio scoperto*;

b) *all'interno del luogo di lavoro*, la volumetria dell'opera da costruzione contenente lo stesso può essere suddivisa in compartimenti antincendio o può essere interposto *spazio scoper*to tra ambiti dello stesso luogo di lavoro.

Nota Deve essere posta particolare attenzione al mantenimento della continuità della compartimentazione, ad esempio in corrispondenza dei varchi di vani ascensori, cavedi impianti, scale di servizio, …

4.2 Esodo

1. La finalità del sistema d'esodo è di assicurare che in caso di incendio gli occupanti del luogo di lavoro possano raggiungere un *luogo sicuro*, autonomamente o con assistenza.

Nota Ad esempio, si considera luogo sicuro la pubblica via. Relativamente ad un compartimento, si considera luogo sicuro temporaneo qualsiasi altro compartimento o spazio scoperto che può essere attraversato dagli occupanti per raggiungere il luogo sicuro tramite il sistema d'esodo, senza rientrare nel compartimento in esame.

4.2.1 Caratteristiche del sistema d'esodo

1. Tutte le superfici di calpestio delle *vie d'esodo* non devono essere sdrucciolevoli, né presentare avvallamenti o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito degli occupanti.
2. In generale, il fumo ed il calore dell'incendio smaltiti o evacuati dall'attività non devono interferire con le *vie d'esodo*.

Nota Ad esempio, sono da evitare aperture di smaltimento o di evacuazione di fumo e calore sottostanti o adiacenti alle vie di esodo esterne.

3. Le porte installate lungo le *vie d'esodo* devono essere facilmente identificabili ed apribili da parte di tutti gli occupanti.
4. Se l'attività è aperta al pubblico, le porte ad apertura manuale lungo le *vie d'esodo* impiegate da > 25 occupanti, nella condizione d'esodo più gravosa, devono aprirsi nel senso dell'esodo ed essere dotate di dispositivo di apertura UNI EN 1125 o equivalente.
5. Il sistema d'esodo (es. vie d'esodo, luoghi sicuri, spazi calmi, …) deve essere facilmente riconosciuto ed impiegato dagli occupanti grazie ad apposita *segnaletica di sicurezza*.
6. Lungo le *vie d'esodo* deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza, qualora l'illuminazione naturale possa risultare anche occasionalmente insufficiente a consentire l'esodo degli occupanti.

Nota Per la progettazione dell'impianto di illuminazione di sicurezza può essere impiegata la norma UNI EN 1838.

4.2.2 Dati di ingresso per la progettazione del sistema d'esodo

1. L'affollamento massimo di ciascun locale è determinato moltiplicando la densità di affollamento pari a 0,7 persone/m^2 per la superficie lorda del locale stesso.
2. Può essere dichiarato un valore dell'affollamento inferiore a quello determinato come previsto al comma 1 se il datore di lavoro (o responsabile dell'attività) si impegna a verificarlo e rispettarlo per ogni locale ed in ogni condizione d'esercizio dell'attività.

4.2.3 *Progettazione del sistema d'esodo*

1. Al fine di limitare la probabilità che l'esodo degli occupanti sia impedito dall'incendio, devono essere previste almeno due vie d'esodo indipendenti, per le quali sia minimizzata la probabilità che possano essere contemporaneamente rese indisponibili dagli effetti dell'incendio.
2. È ammessa la presenza di *corridoi ciechi* con *lunghezza del corridoio cieco* $L_{cc} \leq 30$ m.
3. È ammessa una *lunghezza del corridoio cieco* $L_{cc} \leq 45$ m nel caso in cui sia previsto uno dei seguenti requisiti antincendio aggiuntivi:
   a) installazione di un IRAI dotato delle funzioni minime A, B, D, L, C;

Nota La funzione A, rivelazione automatica dell'incendio, deve sorvegliare tutte le aree del luogo di lavoro.

   b) altezza media dei locali serviti dal *corridoio cieco* ≥ 5 m.

4. Nei limiti di ammissibilità del *corridoio cieco*, è ammessa una sola via d'esodo.
5. Al fine di limitare il tempo necessario agli occupanti per abbandonare il compartimento di primo innesco dell'incendio, almeno una delle *lunghezze d'esodo* determinate da qualsiasi punto dell'attività deve essere $L_{es} \leq 60$ m.

Nota Il luogo di lavoro può essere inserito in un compartimento o suddiviso in compartimenti in esito alle risultanze della valutazione del rischio, come indicato in 4.1

6. L'*altezza* minima delle vie di esodo è pari a 2 m. Sono ammesse altezze inferiori, per brevi tratti segnalati, lungo le vie d'esodo, in presenza di uno dei seguenti casi:
   a) da ambiti ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato;
   b) da ambiti ove vi sia presenza occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi, …);
   c) secondo le risultanze di specifica valutazione del rischio.
7. La *larghezza* delle vie di esodo è la minima misurata, dal piano di calpestio fino all'altezza di 2 m, deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori. Tra gli elementi sporgenti non vanno considerati i corrimani e i dispositivi di apertura delle porte con sporgenza ≤ 80 mm.
8. La *larghezza* di ciascun percorso delle vie d'esodo orizzontali e verticali deve essere ≥ 900 mm. Sono ammessi:
   a) varchi di larghezza ≥ 800 mm;
   b) varchi di larghezza ≥ 700 mm, per affollamento del locale ≤ 10 occupanti;
   c) varchi di larghezza ≥ 600 mm, per locali ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato o presenza occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi, …), oppure secondo le risultanze di specifica valutazione del rischio.
9. In tutti i piani dell'attività nei quali vi può essere presenza non occasionale di occupanti che non abbiano sufficienti abilità per raggiungere autonomamente un *luogo sicuro* tramite vie d'esodo verticali, deve essere possibile esodo orizzontale verso *luogo sicuro* o *spazio calmo*.

4.3 Gestione della sicurezza antincendio (GSA)

1. Il datore di lavoro (o il responsabile dell'attività) organizza la GSA tramite:

a) adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive;

Nota Le misure preventive minime sono almeno le seguenti: corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, di sostanze e miscele pericolose; ventilazione degli ambienti ove siano presenti sostante infiammabili, mantenimento della disponibilità di vie d'esodo sgombre e sicuramente fruibili; riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell'uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, rispetto del divieto di fumo ove previsto, divieto di impiego di apparecchiature e attrezzature di lavoro malfunzionanti o impropriamente impiegate, …).

b) verifica dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio che scaturiscono dalla valutazione del rischio d'incendio;

c) mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio (ad es. estintori, porte resistenti al fuoco, IRAI, impianti automatici di inibizione controllo o estinzione dell'incendio, …);

d) attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza;

Nota Per il mantenimento in efficienza degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio e per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza si applicano le previsioni dei decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

e) apposizione di segnaletica di sicurezza (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, …);

f) gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio (es. lavori a caldo, …), pianificazione della temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, pianificazione della temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, …).

4.4 Controllo dell'incendio

1. Per consentire la pronta estinzione di un principio di incendio, devono essere installati estintori di capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 m.

Nota Per consentire la pronta estinzione di piccoli focolai può essere consigliata l'installazione di coperte antincendio, ad esempio del tipo conforme a UNI EN 1869.

2. Nel caso di presenza di liquidi infiammabili stoccati o in lavorazione o dove sia possibile prevedere un principio di incendio di un fuoco di classe B dovuto a solidi liquefattibili (es. cera, paraffina, materiale plastico liquefacibile, …), gli estintori installati per il principio di incendio di classe A devono possedere, ciascuno, anche una capacità estinguente non inferiore a 89 B.

Nota I materiali plastici che bruciando formano braci sono classificati fuochi di classe A.

3. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, possono essere installati estintori per altri fuochi o rischi specifici (ad es. fuochi di classe F, solventi polari, …).

4. Gli estintori devono essere sempre disponibili per l'uso immediato, pertanto devono essere collocati:

a) in posizione facilmente visibile e raggiungibile, lungo i percorsi d'esodo in prossimità delle uscite dei locali, di piano o finali;

b) in prossimità di eventuali ambiti a rischio specifico (es. depositi, archivi, …).

5. Nei luoghi di lavoro al chiuso, nei confronti dei principi di incendio di classe A o classe B, è opportuno l'utilizzo di estintori a base d'acqua (estintori idrici).

Nota L'impiego di estintori a polvere in luoghi chiusi causa, generalmente, un'improvvisa riduzione della visibilità che potrebbe compromettere l'orientamento degli occupanti durante l'esodo in emergenza o altre operazioni di messa in sicurezza; inoltre la polvere potrebbe causare irritazioni sulla pelle e sulle mucose degli occupanti.

6. Qualora sia previsto l'impiego di estintori su impianti o apparecchiature elettriche in tensione, devono essere installati estintori idonei all'uso previsto.

Nota Gli estintori portatili conformi alla norma EN 3-7 con agente estinguente privo di conducibilità elettrica (es. polvere, anidride carbonica, …) sono idonei all'utilizzo su impianti e apparecchiature elettriche sino a 1000 V ed alla distanza di 1 m. Gli estintori a base d'acqua conformi alla norma EN 3-7 devono superare la prova dielettrica per poter essere utilizzati su impianti ed apparecchiature elettriche in tensione sino a 1000 V e alla distanza di 1 m.

7. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio può essere prevista l'installazione di una rete idranti.

8. Per la progettazione dell'eventuale rete idranti secondo norma UNI 10779 e UNI EN 12845 devono essere adottati i seguenti parametri minimi:

a) livello di pericolosità 1;

b) protezione interna;

c) alimentazione idrica di tipo singola.

Nota Per il livello di pericolosità 1 è consentita l'alimentazione promiscua.

4.5 Rivelazione ed allarme

1. La rivelazione e la diffusione dell'allarme incendio è generalmente demandata alla sorveglianza da parte degli occupanti. Pertanto, nella gestione della sicurezza antincendio, devono essere codificate idonee procedure di emergenza finalizzate:

a) al rapido e sicuro allertamento degli occupanti in caso di incendio;

Nota Generalmente l'allarme è trasmesso tramite segnali convenzionali codificati nelle procedure di emergenza (es. a voce, suono di campana, accensione di segnali luminosi, …) comunque percepibili da parte degli occupanti.

b) alla messa in sicurezza degli impianti tecnologici (es. arresto di impianti di produzione, chiusura delle valvole di adduzione di gas o liquidi combustibili, distacco dell'alimentazione elettrica, …).

2. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio può essere prevista l'installazione di un impianto di rivelazione allarme incendi (IRAI).

Nota Per la progettazione dell'IRAI può essere impiegata la norma UNI 9795.

3. Qualora previsto, l'IRAI deve essere dotato delle seguenti funzioni principali:

- B, funzione di controllo e segnalazione;
- D, funzione di segnalazione manuale;
- L, funzione di alimentazione;

- C, funzione di allarme incendio.

Nota I segnali acustici di pre-allarme, qualora previsto, e di allarme incendio (funzione principale C) dovrebbero avere caratteristiche rispondenti alla norma UNI 11744.

4. La funzione A di rivelazione automatica, se prevista, deve essere estesa almeno agli spazi comuni, alle vie d'esodo (anche facenti parte di sistema d'esodo comune) e agli spazi limitrofi, alle aree dei beni da proteggere ed agli ambiti a rischio specifico.

4.6 Controllo di fumi e calore

1. Al fine di facilitare le operazioni delle squadre di soccorso dal luogo di lavoro deve essere possibile smaltire fumi e calore in caso d'incendio.
2. Lo smaltimento dei fumi e del calore deve essere garantito attraverso la presenza di aperture che possono coincidere con gli infissi (es. finestre, lucernari, porte, …) già presenti e richiesti per il luogo di lavoro ai fini igienico-sanitari.
3. Le modalità di apertura in caso di incendio delle aperture di smaltimento di fumo e calore devono essere considerate nella pianificazione di emergenza.

4.7 Operatività antincendio

1. Deve essere assicurata la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio a distanza ≤ 50 m dagli accessi dell'attività, oppure devono essere adottate specifiche misure di operatività antincendio.

Nota Fra le misure specifiche di operatività antincendio possono essere previsti accessi protetti a tutti i piani dell'attività, disponibilità di agenti estinguenti per i soccorritori, …

4.8 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

1. Gli impianti tecnologici e di servizio (es. impianti per la produzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, distribuzione di fluidi combustibili, climatizzazione degli ambienti, …) devono essere realizzati, eserciti e mantenuti in efficienza secondo la regola dell'arte.
2. Gli impianti tecnologici e di servizio devono essere disattivabili, o altrimenti gestibili, a seguito di incendio.

21A06349

DECRETO 9 ottobre 2021.

Definizione delle modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti da parte dei comuni, nonché dei criteri di ripartizione delle relative risorse stanziate per l'anno 2021.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città» convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;

Visto l'art. 5, comma 2-*ter*, del citato decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017, che autorizza la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, per sostenere gli oneri sopportati dai comuni per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza, previsti nell'ambito dei patti per la sicurezza urbana sottoscritti tra i prefetti e i sindaci, ai sensi del medesimo art. 5, comma 2, lettera *a)*;

Visto l'art. 35-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, che ha rideterminato l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 5, comma 2-*ter* del decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017, prevedendo un incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2019, 17 milioni di euro per l'anno 2020, di 27 milioni di euro per l'anno 2021 e di 36 milioni di euro per l'anno 2022;

Visto l'art. 11-*bis*, comma 17, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che per l'anno 2019 ha incrementato di ulteriori 20 milioni di euro l'autorizzazione di spesa di cui al predetto art. 5, comma 2-*ter*;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 31 gennaio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – n. 57 del 9 marzo 2018, con il quale sono state definite le modalità di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento da parte dei comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative somme stanziate per gli anni 2017, 2018 e 2019, dal citato art. 5, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 27 maggio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – n. 161 del 27 giugno 2020, con il quale sono state definite le modalità di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento da parte dei comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative somme stanziate per l'anno 2020;

Rilevato che, ultimate le procedure di valutazione delle richieste da parte dei comuni secondo le modalità di cui ai citati decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze rispettivamente in data 31 gennaio 2018 e 27 maggio 2020, sono state assegnate le risorse stanziate per gli esercizi finanziari 2017, 2018, 2019 e 2020, per un ammontare complessivo di 84 milioni di euro;

Visto l'art. 11-*bis*, comma 19, del citato decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, la definizione delle modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonché i criteri di ripartizione delle ulteriori risorse di cui all'art. 35-*quinquies* del decreto-legge n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2019, relativamente alle annualità 2020, 2021 e 2022;

Visto l'art. 7-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 , convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, che detta principi per il riequilibrio territoriale;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Ritenuto pertanto, di dover dare attuazione al citato art. 11-*bis*, comma 19, del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, con riguardo alle somme stanziate relativamente all'anno 2021;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto è adottato ai sensi dell'art. 11-*bis*, comma 19, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,

e definisce le modalità di presentazione da parte dei comuni delle richieste di ammissione ai finanziamenti, nonché i criteri per la ripartizione delle risorse stanziate dall'art. 35-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, pari a 27 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzate a potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «art. 7-*bis* del decreto-legge n. 243 del 2016»: l'art. 7-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall'art. 1, comma 310, lettera *a)* della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020;

b) «Codice dei contratti pubblici»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice dei contratti pubblici;

c) «Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica» il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'art. 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

d) «decreto legislativo n. 267 del 2000»: il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

e) «decreto-legge»: il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città'» convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;

f) «decreto-legge n. 113 del 2018»: il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;

g) «decreto-legge n. 135 del 2018»: il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

h) «decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010»: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"», limitatamente alle parti ancora applicabili, in relazione a quanto previsto dall'art. 216, del «Codice dei contratti pubblici»;

i) «direttiva del Ministro dell'interno del 2 marzo 2012»: la direttiva del Ministro dell'interno n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012, avente ad oggetto: «direttiva del Ministero dell'interno sui sistemi di videosorveglianza in ambito comunale»;

l) «finanziamento» o «finanziamenti»: la quota parte delle risorse stanziate dall'art. 35-*quinquies*, comma 1, «decreto-legge n. 113 del 2018», pari a 27 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzate a potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, del «decreto-legge»;

m) «linee generali»: le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 24 gennaio 2018, di cui all'art. 2, comma 1, del «decreto-legge»;

n) «linee guida»: le linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana, adottate su proposta del Ministro dell'interno con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in data 26 luglio 2018, di cui all'art. 5, comma 1, del «decreto-legge»;

o) «patto» o «patti»: il patto o i patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, in coerenza con le «linee generali» di cui all'art. 2 del «decreto-legge», nel rispetto delle «linee guida», di cui all'art. 5, comma 1, del medesimo «decreto-legge», con i quali possono essere individuati, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano;

p) «progetto» o «progetti»: il progetto o i progetti relativi alla realizzazione ed all'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, del «decreto-legge».

Art. 2.

Requisiti di ammissibilità delle richieste dei comuni interessati

1. Possono produrre richiesta per accedere al «finanziamento» i comuni:

a) che hanno sottoscritto i «patti» che individuano come prioritario obiettivo, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, l'installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate zone del territorio comunale o infra-comunale;

b) che intendono realizzare sistemi di videosorveglianza il cui tracciato di «progetto» non si sovrappone con quelli già precedentemente realizzati con finanziamenti comunitari, statali, regionali o provinciali, concessi o erogati negli ultimi cinque anni. Non è comunque ammesso il «finanziamento» per la sostituzione o la manutenzione di sistemi di videosorveglianza già realizzati;

c) i cui «progetti» sono stati preventivamente approvati in sede di «Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica», in quanto conformi alle caratteristiche prescritte dalle vigenti direttive impartite dal Ministero dell'interno;

d) che dimostrano di possedere la disponibilità delle somme, regolarmente iscritte a bilancio, ovvero che si impegnano ad iscrivere quelle occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza da realizzare, fino ad un massimo di cinque anni dalla data di ultimazione degli interventi.

2. Ai fini del presente decreto i «patti» sottoscritti dopo l'entrata in vigore del «decreto legge», vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, consentono il «finanziamento» dei sistemi di videosorveglianza, con imputabilità delle somme stanziate per l'esercizio finanziario 2021.

Art. 3.

Termini di presentazione delle richieste

1. Le richieste dei comuni di ammissione al «finanziamento» per l'esercizio finanziario 2021 devono essere presentate alla Prefettura-UTG territorialmente competente entro il 30 ottobre 2021, la quale provvede a trasmetterle al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia non oltre il 20 dicembre successivo.

2. La commissione di cui all'art. 5, ultimata l'istruttoria delle richieste pervenute, provvede alla redazione delle graduatorie di cui all'art. 7, ai fini della concessione del «finanziamento» secondo le modalità indicate dall'art. 8.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni e documentazione da allegare

1. I comuni presentano le richieste di ammissione al «finanziamento» alla Prefettura-UTG territorialmente competente. La Prefettura-UTG trasmette le richieste all'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza, unitamente ad una propria relazione nella quale:

a) attesta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2, in base alle dichiarazioni rese dai comuni ed agli atti in proprio possesso;

b) fornisce un rapporto circa i fenomeni di criminalità diffusa insistenti nell'area urbana interessata dall'installazione del sistema di videosorveglianza per il quale viene richiesto il finanziamento, valutati sulla base delle indicazioni contenute nelle «linee guida»;

c) attesta l'indice di delittuosità, relativo all'anno precedente a quello di presentazione della richiesta, registrato nel territorio del comune interessato.

2. Le richieste di ammissione al «finanziamento» devono essere, a pena di irricevibilità, redatte sul modello di cui all'allegato *A)* al presente decreto ed essere corredate da:

a) copia degli elaborati relativi ad almeno il primo livello di progettazione, redatti con le modalità di cui all'art. 23 del «Codice dei contratti pubblici», la cui stima economica dovrà espressamente indicare la quota di cofinanziamento;

b) dichiarazione attestante che l'intervento è già inserito, ovvero che sarà inserito, nel piano triennale delle opere pubbliche approvato;

c) fotocopia del documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario della richiesta di «finanziamento» (rappresentante legale o suo delegato munito di delega, allegando copia dei documenti di identità del delegante e del delegato).

3. L'importo delle spese tecniche ammissibili, al netto della cassa e dell'IVA, non può essere superiore al 15% dell'importo che sarà posto a base d'asta e dovrà essere comprensivo delle seguenti voci:

a) progettazione in tutte le sue fasi;

b) direzione lavori/direzione dell'esecuzione del contratto;

c) regolare esecuzione/collaudo;

d) coordinamento della sicurezza;

e) qualsiasi indagine e studio propedeutico necessario alla definizione delle varie fasi progettuali (geologica, strutturale, archeologica, rilievi, etc.).

Art. 5.

Commissione di valutazione delle richieste di «finanziamento»

1. Con successivo decreto del Ministro dell'interno si provvede alla nomina di un'apposita commissione incaricata di esaminare le richieste avanzate dai comuni, ai fini della successiva erogazione del relativo «finanziamento».

2. La commissione di cui al comma 1 è composta da un prefetto, che la presiede, e da due componenti individuati tra viceprefetti della carriera prefettizia e tra i dirigenti all'area I personale dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario in servizio presso l'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. Per le attività svolte dai componenti della Commissione di cui al comma 1, non è previsto alcun compenso.

Art. 6.

Criteri di valutazione delle richieste

1. Le richieste presentate dai comuni con le modalità di cui all'art. 4, sono valutate dalla commissione di cui all'art. 5, ai fini della concessione del «finanziamento», attribuendo a ciascuna di esse un punteggio secondo i seguenti criteri:

a) indice di delittuosità della provincia, ricavato dai dati consolidati disponibili rispetto all'anno di presentazione della richiesta di ammissione al «finanziamento», rapportato all'indice medio di delittuosità su scala nazionale: da 0 a 10 punti,

b) indice di delittuosità del comune, ricavato dai dati consolidati disponibili rispetto all'anno di presentazione della richiesta di ammissione al «finanziamento», rapportato all'indice medio di delittuosità su scala provinciale: da 10 a 20 punti;

c) incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa registrati nell'area urbana da sottoporre a videosorveglianza, relativi all'anno precedente all'esercizio finanziario in relazione al quale viene presentata la richiesta di ammissione al «finanziamento», valutati secondo gli elementi comunicati dalla Prefettura-UTG con la relazione di cui all'art. 4, comma 1 lettere *b)* e *c)*: da 0 a 10 punti;

d) entità numerica della popolazione residente, fino a 10 punti, secondo le seguenti fasce demografiche, con l'attribuzione del punteggio a fianco di ciascuna indicato:

fino a 3.000 abitanti - 10 punti;

da 3.001 a 5.000 - 8 punti;

da 5.001 a 10.000 - 6 punti;

da 10.001 a 15.000 - 4 punti;

da 15.001 a 20.000 - 2 punti;

oltre 20.000 - 0 punti;

e) la commissione procede ad un'ulteriore valutazione delle richieste di «finanziamento» tenendo conto del rapporto percentuale fra l'importo del cofinanziamento proposto dal comune e l'importo complessivo del «progetto». Successivamente alla percentuale di cofinanziamento massima (PCmax) saranno attribuiti 20 punti e per le restanti percentuali di cofinanziamento (PCi) sarà applicato il metodo proporzionale diretto con la seguente formula: (PCi/PCmax)x 20.

2. I punteggi attribuiti sulla base dei criteri di cui al comma 1 sono arrotondati fino al secondo decimale ed a ciascuna richiesta di ammissione al «finanziamento» è attribuito un punteggio massimo pari a 70 punti.

3. A parità di punteggio hanno titolo di preferenza, nell'ordine:

a) i comuni nei confronti dei quali, negli ultimi 10 anni, è stato dichiarato il dissesto, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 244 e seguenti del «decreto legislativo n. 267 del 2000»;

b) i comuni che negli ultimi 10 anni sono stati destinatari di provvedimento di scioglimento dei consigli comunali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 143 del citato «decreto legislativo n. 267 del 2000»;

c) le richieste di «finanziamento» che presentano il livello di progettazione più elevato;

d) in caso di ulteriore parità, sarà data priorità all'ordine di arrivo delle richieste alla Prefettura-UTG territorialmente competente. A tal fine sono prese in considerazione la data e l'ora di presentazione delle richieste.

Art. 7.

Formazione della graduatoria e assegnazioni differenziate

1. La commissione di cui all'art. 5, procede alla valutazione delle richieste di «finanziamento», attribuendo a ciascuna di esse un punteggio secondo i criteri di cui all'art. 6, comma 1, e forma una graduatoria provvisoria anche in relazione ai titoli di preferenza di cui all'art. 6, comma 3.

2. La graduatoria di cui al comma 1, garantisce, altresì, il rispetto delle eventuali assegnazioni differenziate in favore dei comuni delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, sulla base dei criteri fissati dal comma 2 dell' «art. 7-*bis* del decreto-legge n. 243 del 2016», per la successiva redazione della graduatoria definitiva dei comuni ammessi al «finanziamento».

Art. 8.

Pubblicazione della graduatoria e ammissione al «finanziamento»

1. La graduatoria definitiva è pubblicata sul sito del Ministero dell'interno, nella sezione amministrazione trasparente.

2. I progetti sono ammessi a finanziamento secondo l'ordine della graduatoria definitiva di cui all'art. 7, comma 2, e, comunque, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse finanziarie fissate in 27 milioni di euro per l'anno 2021, allocate nello stato di previsione del Ministero dell'interno, Capitolo 7416, piano gestionale n. 1: «Trasferimenti per l'installazione da parte dei comuni dei sistemi di videosorveglianza», iscritto nell'unità di voto parlamentare 3.3 «Pianificazione e coordinamento forze di polizia» della missione «Ordine pubblico e sicurezza».

3. I «progetti» ammessi a «finanziamento» sono comunicati alla Prefettura-UTG territorialmente competente, la quale provvede a darne formale comunicazione ai comuni interessati.

Art. 9.

Adempimenti successivi, verifiche, controlli e perdita del finanziamento

1. I «progetti» ammessi a «finanziamento» devono essere resi esecutivi entro centoventi giorni dalla data di formale comunicazione, di cui all'art. 8, comma 3. È fatta salva l'eventuale proroga concessa dalla Prefettura-UTG competente, a seguito di motivata e documentata richiesta da parte del comune beneficiario. La determinazione a contrarre, di cui all'art. 32 del «Codice dei contratti pubblici», deve essere assunta nei successivi trenta giorni e conseguentemente sono tempestivamente avviate le procedure di evidenza pubblica, pena la decadenza dal «finanziamento».

2. Per i «progetti» esecutivi ritenuti ammissibili e risultati finanziabili, la determinazione a contrarre, di cui all'art. 32 del «Codice dei contratti pubblici», dovrà essere assunta entro 30 giorni dalla data di formale comunicazione di cui all'art. 8, comma 3, e conseguentemente sono tempestivamente avviate le procedure di evidenza pubblica, pena la decadenza dal «finanziamento».

3. A seguito della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto, previa presentazione da parte del beneficiario di una fideiussione bancaria o di una polizza fideiussoria assicurativa a garanzia delle somme concesse dal Ministero dell'interno, intestata alla Prefettura-UTG, competente per territorio, sarà erogato il «finanziamento» con le seguenti modalità:

il 20% ad avvenuta approvazione del contratto di appalto;

il 40% ad avvenuta consegna dei lavori, ovvero all'avvio dell'esecuzione;

il 30% alla presentazione dello stato finale dei lavori, ovvero delle forniture;

il 10% ad avvenuto collaudo dei lavori, ovvero della verifica di conformità.

4. Le somme di cui al comma 3 sono accreditate al comune interessato dalla Prefettura-UTG competente per territorio, che devono essere rendicontate nel rispetto delle norme in materia di contabilità dello Stato.

5. Il cronoprogramma esecutivo dell'intervento deve essere trasmesso alla Prefettura-UTG territorialmente competente, unitamente alla determinazione a contrarre, di cui al comma 2, al fine di consentire la valutazione del rispetto delle tempistiche di esecuzione degli interventi. Il mancato rispetto dei tempi previsti per l'esecuzione degli interventi, in mancanza di idonea e comprovata motivazione, comporta la revoca del «finanziamento», con la conseguente restituzione delle somme erogate.

6. La revoca del «finanziamento» e la restituzione delle somme erogate conseguono, altresì, alla mancata osservanza della legislazione nazionale e regionale vigente ed in particolare del «Codice dei contratti pubblici» e del «decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010», per le parti ancora applicabili.

7. L'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'intervento, ovvero l'approvazione del collaudo degli stessi interventi, deve essere trasmesso entro novanta giorni dall'ultimazione, pena la revoca del «finanziamento» e la restituzione delle somme concesse.

8. L'atto amministrativo di attribuzione delle risorse deve indicare, ove previsto per l'intervento ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il Codice unico di progetto (CUP) identificativo degli interventi oggetto di finanziamento.

Art. 10.

Effetti della decadenza e della revoca del «finanziamento» e recupero delle somme

1. In caso di decadenza il «finanziamento» è concesso al comune collocatosi nella graduatoria definitiva nella prima posizione utile dopo l'ultimo assegnatario, con riguardo all'esercizio finanziario di riferimento.

2. In caso di revoca del finanziamento le somme riscosse dal comune interessato vengono versate su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la immediata riassegnazione al capitolo 7416 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per la successiva assegnazione ad altro comune con la procedura di cui al comma 1.

Art. 11.

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2021

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg. n. 2923

ALLEGATO A

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA

Richiesta di finanziamento, a valere sulle risorse finanziarie fissate in 27 milioni di euro per l'anno 2021 dall'art. 35-quinquies, comma 1, del «decreto legge n. 113 del 2018», secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato ai sensi dell'art. 11-*bis*, comma 19, del «decreto legge n. 135 del 2018».

AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE
DELLE FORZE DI POLIZIA **R O M A**

per il tramite della:

PREFETTURA – UTG DI	
SOGGETTO PROPONENTE	
TITOLO DEL PROGETTO	

Allegato A
Modulo per la presentazione delle richieste di finanziamento

Introduzione

Il presente Modello rappresenta l'unico formulario ammissibile per la presentazione delle richieste di finanziamento a valere a valere sulle risorse finanziarie fissate in 27 milioni di euro per l'anno 2021 dall'art. 35-quinquies, comma 1, del «decreto legge n. 113 del 2018», secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato ai sensi dell'art. 11-*bis*, comma 19, del «decreto legge n. 135 del 2018».

Il Modello deve essere compilato in ogni sua parte, datato e firmato dal legale rappresentante dell'Ente o suo delegato.

1. Anagrafica ente proponente

Denominazione	
Indirizzo	
Prefettura – UTG competente	
ANAGRAFICA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE (o suo delegato giusta delega allegata al presente modulo)	
Nome e Cognome	
Indirizzo	
Telefono	
Indirizzo di posta certificata	

2. Anagrafica del progetto

Titolo del progetto	
localizzazione	
Durata[1] stimata (in mesi)	
DESCRIZIONE FINANZIARIA DEL PROGETTO (importi IVA inclusa)	
Importo complessivo (A)	
Quota cofinanziamento (B) a carico del proponente	
Importo del finanziamento richiesto	
Percentuale cofinanziamento (B / A) x 100	

[1] Coerente con la tempistica riportata nel cronoprogramma di cui al paragrafo 6.4 del presente modulo.

3. Dichiarazioni per la verifica dei requisiti di ammissibilità

3.1 Il comune ha sottoscritto i "patti", tra il prefetto territorialmente competente ed il sindaco, che individuano come prioritario obbiettivo, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, l'installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate zone del territorio comunale o infra-comunale?:

- ☐ Sì
- ☐ No

3.2 Il comune ha usufruito negli ultimi 5 anni di finanziamenti comunitari, statali, regionali o provinciali, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza?:

- ☐ Sì
- ☐ No

3.3 Il progetto di videosorveglianza proposto è stato preventivamente approvato in sede di "Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica", in quanto conforme alle caratteristiche prescritte dalle vigenti direttive impartite dal Ministero dell'interno?:

- ☐ Sì
- ☐ No

3.4 Il comune ha la disponibilità delle somme, regolarmente iscritte a bilancio, occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza da realizzare fino ad un massimo di 5 anni dalla data di ultimazione degli interventi.

- ☐ Sì
- ☐ No
- ☐ Si riserva di iscrivere le somme a bilancio

3.5 Sussistono impedimenti pregiudizievoli per l'attuabilità dell'intervento proposto?:

- ☐ Sì
- ☐ No

4. Dichiarazioni per la valutazione dei titoli di preferenza

4.1 Il comune ricade tra gli enti nei confronti dei quali è stato dichiarato il dissesto, negli ultimi 10 anni, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 244 e seguenti del "decreto legislativo n. 267 del 2000"?:

☐ Sì

☐ No

In caso di risposta affermativa, indicare gli estremi del provvedimento: [ ]

4.2 Il comune negli ultimi 10 anni è stato destinatario di provvedimenti di scioglimento del consiglio comunale, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 143 del "decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267"?:

☐ Sì

☐ No

In caso di risposta affermativa, indicare gli estremi del provvedimento: [ ]

4.3 Indicare il livello di progettazione (art.23 del "Codice dei contratti pubblici") [ ]

5. Ulteriori dichiarazioni

5.1 Il comune, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall' «art. 7-*bis* del decreto legge n. 243 del 2016», ricade nell'ambito di una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna?:

☐ Sì

☐ No

In caso di risposta affermativa, indicare quale: [ ]

5.2 L'intervento è già inserito nel piano triennale delle opere pubbliche approvato?:

☐ Sì

☐ No

☐ verrà in seguito aggiornato

6. Contenuti del progetto

6.1 Riportare gli estremi di approvazione del progetto proposto:

progetto[2]	
Tipologia atto	
N. di protocollo e data	

6.2 Il progetto necessita di acquisire ulteriori pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc.?

☐ Sì

☐ No

in caso di risposta affermativa compilare la tabella seguente:

Descrizione parere	Tempistica stimata

6.3 La gestione dell'appalto viene esercitata dal comune?:

☐ Sì

☐ No

In caso di risposta negativa, indicare il soggetto che svolgerà le funzioni di Stazione Appaltante (art. 37 e seguenti del «Codice dei contratti pubblici»):	

[2] indicare il livello di progettazione di cui all'art. 23 del "Codice dei contratti pubblici".

6.4 Cronoprogramma di progetto

Campire una o più celle di riferimento per ciascuna attività.
Descrivere le attività, quali, a scopo indicativo e non esaustivo: attività propedeutiche all'esecuzione dell'appalto (ulteriori indagini, acquisizione pareri, progettazione esecutiva, validazione progetto, ecc.); attività relative all'esecuzione del contratto (procedura di evidenza pubblica per la selezione dell'operatore economico, direzione dei lavori o dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza, ecc.); attività finali di verifica e collaudo del progetto.

Detrizione attività	ANNO[1] ( )												ANNO[1] ( )											
	trimestre												trimestre											
	I			II			III			IV			I			II			III			IV		
Attività 1																								
Attività 2																								
Attività 3																								
Attività 4																								
Attività 5																								

Note: 1 – inserire annualità di riferimento

7. richiesta di finanziamento e dichiarazione di impegno del soggetto proponente

Il sottoscritto	

in qualità di legale rappresentante dell'Ente richiedente (o suo delegato giusta delega allegata in atti), CHIEDE l'ammissione al finanziamento fissato dall'art. 35-quinquies, comma 1, del «decreto legge n. 113 del 2018», in 27 milioni di euro per l'anno 2021, per la realizzazione dell'intervento denominato:

descritto nel presente modulo di presentazione delle proposte progettuali. Allo scopo si IMPEGNA, in rappresentanza dell'ente:

a) ad acquisire i pareri tecnici ed amministrativi obbligatoriamente richiesti per legge;
b) a realizzare l'intervento in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale vigente, ed in particolare al «Codice dei contratti pubblici» e al «D.P.R. n. 207 del 2010», per le parti ancora applicabili;
c) ad accettare la modalità di erogazione dei finanziamenti indicate nel decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
d) ad utilizzare il finanziamento oggetto della richiesta esclusivamente per la realizzazione dell'intervento proposto;
e) a farsi carico del cofinanziamento proposto;
f) ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza procedere ad alcuna riduzione qualitativa e quantitativa dell'intervento;
g) a mantenere in efficienza i sistemi di videosorveglianza realizzati nel massimo di 5 anni dalla conclusione delle attività di progetto e la messa in esercizio dell'impianto a seguito di regolare esecuzione o collaudo;
h) a restituire le somme concesse dal Ministero dell'interno in caso di inottemperanza a quanto previsto dall'art. 10 del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
i) all'avvenuta aggiudicazione dell'appalto, a presentare una fideiussione bancaria o una polizza fideiussoria assicurativa a garanzia delle somme concesse dal Ministero dell'interno, intestata alla Prefettura-UTG competente per territorio, al fine di consentire l'erogazione del finanziamento, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
l) ad inviare la documentazione relativa alla rendicontazione, nel rispetto delle norme in materia di contabilità dello Stato, alla Prefettura-UTG territorialmente competente, per consentire l'erogazione del finanziamento;
m) a trasmettere alla Prefettura-UTG competente i seguenti atti: contratto di appalto, verbale consegna dei lavori ovvero verbale di avvio dell'esecuzione del contratto ed ogni altra documentazione richiesta allo scopo di monitorare il corretto avanzamento delle attività di progetto ed il rispetto degli impegni assunti

con la presente istanza. In particolare, a trasmettere l'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'intervento, ovvero l'approvazione del collaudo dei lavori o il certificato di regolare esecuzione, entro 90 giorni dall'ultimazione;

n) a realizzare tutte le attività dell'intervento, nel rispetto della tempistica riportata nel cronoprogramma di cui al paragrafo 6.4;

o) a realizzare i lavori ovvero la fornitura, nel rispetto del cronoprogramma esecutivo del progetto;

p) ad assumere la determinazione a contrarre ex art. 32, «Codice dei contratti pubblici» nei termini previsti dal decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, procedendo, senza ritardi, alle conseguenti attività di evidenza pubblica necessarie al perfezionamento dell'appalto.

8. Allegati

Il comune, ai fini dell'ammissione al finanziamento, allega la seguente documentazione:

1) copia degli elaborati relativi al progetto[3]____ redatti con le modalità di cui all'art. 23 del «Codice dei contratti pubblici», riportanti espressamente la quota di cofinanziamento;
2) copia dell'atto di approvazione del progetto di cui al paragrafo 6.1;
3) dichiarazione attestante che l'intervento è già inserito nel piano triennale delle opere pubbliche approvato, ovvero che verrà in seguito aggiornato;
4) relazione descrittiva di sintesi del progetto con rappresentazione planimetrica riportante la localizzazione degli interventi all'interno del territorio comunale di competenza;
5) fotocopia del documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario della richiesta di finanziamento (rappresentante legale o suo delegato munito di delega, allegando copia dei documenti di identità di delegante e delegato).

__________________ lì ______________

In fede

____

(timbro e firma)

[3] indicare il livello di progettazione di cui all'art. 23 del «Codice dei contratti pubblici».

Il sottoscritto dichiara di fornire tutte le informazioni contenute nella documentazione consegnata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità.

____________________ lì ________________

In fede

____

(timbro e firma)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 13 del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR)

Si informa che il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza procederà al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza di partecipazione o eventualmente comunicati con documenti integrativi.
La base giuridica del trattamento trova fondamento nell'art 6 comma 1, lettera "e" del GDPR.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell'Interno- Dipartimento della pubblica sicurezza
Il punto di contatto è: l'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia, Via Panisperna, n. 200 - 00184 Roma; E-mail: coordinamentoffpp@interno.it PEC: dipps.558uffcoordffpp@pecps.interno.it
Il responsabile per la sicurezza del Trattamento dei dati personali è il Ministero dell'Interno, Piazza del Viminale, n. 1, 00184 Roma: numero telefonico centralino 06 4651.
Ufficio del Responsabile della protezione dei dati del Ministero dell'interno indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@interno.it; indirizzo posta elettronica certificata: rdp@pec.interno.it; recapito telefonico: 06.46539557
I dati forniti sono trattati per la gestione delle procedure riguardanti le richieste di ammissione al finanziamento, la formazione della graduatoria e la individuazione degli enti ammessi.
I dati sono trattati senza o con l'ausilio di strumenti elettronici; in quest'ultima ipotesi, i sistemi informatici sono dotati, conformemente alle disposizioni del Capo IV del Regolamento (UE) 2016/679, di misure di sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati (es. profilazione delle autorizzazioni di accesso ai data base).
La gestione dei dati su supporto cartaceo (come, la gestione delle istanze di partecipazione) prevede misure di sicurezza organizzative specifiche, (es. tenuta in custodia delle istanze, archiviazione, non divulgazione delle informazioni).
L'Amministrazione può acquisire d'ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai partecipanti alla procedura.
I dati saranno conservati:
- per quel che riguarda i dati personali contenuti nelle istanze di partecipazione, o in documenti allegati ad esse, in una forma che consenta l'identificazione, secondo i principi di cui all'art. 5 regolamento UE 2016/679, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità e con specifico riguardo al principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5, lett. "e" del regolamento UE 2016/679.;

- gli altri dati acquisiti saranno custoditi per il successivo trattamento nel fascicolo d'ufficio per un periodo di 10 anni.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Il soggetto cui si riferiscono i dati personali gode dei diritti di cui alla Sezione 2, 3 e 4 del Capo III del Regolamento (UE) 2016/679.

Inoltre, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Tali diritti sono esercitabili rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati personali.

****

Il sottoscritto, legale rappresentante dell'Ente o suo delegato, dichiara di aver preso visione dell'informativa soprariportata.

____________________ lì _______________

In fede

____

(timbro e firma)

21A06457

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 18 ottobre 2021.

Cessazione degli effetti del decreto 12 febbraio 2020, concernente l'imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti tra l'aeroporto di Comiso e gli scali aeroportuali nazionali di Roma e di Milano.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e, in particolare, l'art. 106, paragrafo 2;

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità e, in particolare, l'art. 16 e l'art. 17;

Vista la comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 «Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di servizio pubblico (OSP)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 194 del 17 giugno 2017;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 2020, n. 69, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 86 del 31 marzo 2020, così come modificato dal decreto ministeriale 26 maggio 2020, n. 213, successive modifiche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 145 del 9 giugno 2020, avente ad oggetto l'imposizione, a far data dal 1° novembre 2020, di oneri di servizio pubblico (di seguito «OSP») sulle rotte Comiso-Roma Fiumicino e viceversa, Comiso-Milano Linate e viceversa, Comiso-Milano Malpensa e viceversa e Comiso-Bergamo Orio al Serio e viceversa;

Vista la nota informativa della Commissione europea concernente l'imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei tra lo scalo di Comiso e gli anzidetti scali nazionali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 69 del 3 marzo 2020, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008, così come aggiornata con nota informativa pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 204 del 18 giugno 2020;

Vista la nota informativa della Commissione europea relativa alla gara per l'affidamento in esclusiva e con compensazione finanziaria del diritto di esercitare il servizio aereo di linea sui collegamenti aerei tra l'aeroporto di Comiso e gli anzidetti scali nazionali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 82 del 12 marzo 2020, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008, così come aggiornata con nota informativa pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C 204 del 18 giugno 2020;

Vista la convenzione, con decorrenza dal 1° dicembre 2020 e scadenza il 31 ottobre 2023, sottoscritta in data 18 novembre 2020 dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (di seguito «ENAC») e dal vettore Alitalia SAI S.p.a. in A.S., risultato aggiudicatario dell'apposita gara, con la quale è stato disciplinato il servizio aereo di linea, sot-

toposto a oneri di servizio pubblico, sulle rotte Comiso-Roma Fiumicino e viceversa, Comiso-Milano Linate e viceversa;

Visto il decreto direttoriale 30 novembre 2020, n. 39, della Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo con il quale è stato reso esecutivo l'esito della citata gara europea, è stato concesso al vettore Alitalia SAI S.p.a. in A.S. il diritto di esercitare in esclusiva e con compensazione finanziaria il servizio aereo di linea relativo alle predette rotte per il periodo dal 1° dicembre 2020 al 31 ottobre 2023 ed è stata approvata la connessa convenzione del 18 novembre 2020, con conseguente decadenza, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del suindicato decreto ministeriale 12 febbraio 2020, n. 69 e successive modifiche, dell'obbligatorietà degli oneri di servizio pubblico sulle rotte Comiso-Milano Malpensa e viceversa, Comiso-Bergamo Orio al Serio e viceversa;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2020, n. 574, con il quale è stato previsto che la concessione del diritto a esercitare il servizio aereo di linea, in esclusiva e con compensazione finanziaria, su ciascuna delle rotte onerate da e per Comiso avesse decorrenza dal 18 dicembre 2020 e termine il 31 ottobre 2023;

Visto il decreto direttoriale 23 dicembre 2020, n. 50, della Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo con il quale è stato approvato l'atto aggiuntivo alla convenzione del 18 novembre 2020, sottoscritto dall'ENAC con la stessa Alitalia SAI S.p.a. in A.S., che ha posticipato dal 1° al 18 dicembre 2020 la decorrenza del servizio onerato, opportunamente riparametrato con il medesimo atto convenzionale;

Considerata la necessità di scongiurare l'interruzione del predetto servizio onerato in vista della prevista cessazione dell'attività della società Alitalia SAI S.p.a. in A.S. a far data dal 15 ottobre 2021;

Atteso che nella fattispecie si è ritenuto, in condivisione con l'ENAC e con la Regione Siciliana, ricorresse l'ipotesi di improvvisa e inaspettata interruzione dei servizi aerei su una rotta soggetta a OSP, dove il servizio era già prestato da un vettore aereo selezionato attraverso una gara pubblica, individuata quale presupposto della procedura d'emergenza prevista dall'art. 16, paragrafo 12, del regolamento (CE) n. 1008/2008 e dal paragrafo 9 della comunicazione della Commissione (2017/C 194/01);

Vista la nota prot. n. 6108 del 3 settembre 2021 con la quale la Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari, al fine di realizzare, nel rispetto della vigente normativa, la selezione tra i vettori aerei dell'Unione europea in base ai principi di trasparenza e non discriminazione e nelle more della pubblicazione di un nuovo bando di gara per un periodo regolare di contratto, ha chiesto all'ENAC di procedere a esperire la procedura di emergenza, contattando i diversi vettori aerei potenzialmente interessati a operare sulle rotte in questione;

Vista la nota prot. n. 6152 del 7 settembre 2021 con la quale la Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari, ai sensi del citato art. 16, paragrafo 12, del regolamento (CE) n.1008/2008, ha trasmesso alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea (di seguito «RPUE»), per il successivo inoltro alla Commissione europea, informativa sull'attivazione della procedura di emergenza;

Atteso che l'ENAC, in data 10 settembre 2021, ha avviato la procedura di emergenza inviando ai vettori aerei dell'Unione europea operanti al momento in Sicilia l'invito a presentare un'offerta economica al ribasso rispetto all'importo, riparametrato su 7 mesi, della compensazione massima stabilita per entrambe le citate rotte onerate nella Conferenza di servizi per la gara triennale novembre 2020-ottobre 2023;

Atteso che la Commissione europea, mediante apposita comunicazione della RPUE alla Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari acquisita con prot. n. 6337 del 13 settembre 2021, ha evidenziato la necessità che la procedura fosse esperita per singole rotte;

Atteso che l'ENAC, alla luce di quanto rappresentato dalla Commissione europea, in data 17 settembre 2021 ha avviato una seconda procedura per rotte separate, inviando agli stessi vettori aerei due distinti inviti a presentare offerte economiche al ribasso rispetto agli importi, riparametrati su 7 mesi, delle compensazioni massime previste per le singole rotte Comiso-Roma Fiumicino e viceversa, Comiso-Milano Linate e viceversa;

Vista la nota prot.n. 0109401-P del 28 settembre 2021 con la quale l'ENAC ha comunicato l'esito negativo di entrambe le procedure di emergenza;

Considerato che, di concerto con l'ENAC e la Regione Siciliana, è stato valutato opportuno esperire un ulteriore tentativo attraverso una procedura d'urgenza per singole rotte in cui fosse ampliata la sfera delle compagnie aeree destinatarie degli inviti;

Atteso che l'ENAC, in data 30 settembre 2021, ha avviato una terza procedura per rotte separate, inviando nuove lettere di invito indirizzate a tutti i vettori aerei dell'Unione europea operanti in Italia, dando ampia pubblicità alla procedura di selezione anche attraverso un'apposita informativa sul proprio sito web istituzionale, anche al fine di garantire, in linea con la vigente normativa europea, la massima diffusione e trasparenza della procedura;

Vista la nota prot.n.0113756-P del 7 ottobre 2021 con la quale l'ENAC ha informato che anche l'ultima procedura ha avuto esito negativo, non essendo pervenuta alcuna offerta entro il termine fissato del 6 ottobre 2021;

Ravvisata la necessità di restituire al libero mercato le rotte Comiso-Roma Fiumicino e viceversa e Comiso-Milano Linate e viceversa, nelle more di un riesame della necessità di un onere di servizio pubblico sui collegamen-

ti da e per lo scalo aeroportuale di Comiso e dell'eventuale perfezionamento di un nuovo regime impositivo di OSP su detti collegamenti;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data del presente decreto cessano gli effetti del decreto ministeriale 12 febbraio 2020, n. 69, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 86 del 31 marzo 2020, e successive modifiche.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito web istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (www.mit.gov.it).

Roma, 18 ottobre 2021

Il Ministro: GIOVANNINI

21A06365

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 settembre 2021.

Attuazione del decreto 11 agosto 2021 recante i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;

Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 *final* recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e, in particolare, i punti 22 e 23, come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020, 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020, (2020/C 218/03) del 2 luglio 2020, C(2020)7127 *final* del 13 ottobre 2020 e C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione, fino al 31 dicembre 2022;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto l'art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, con la quale è istituito il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (il «Fondo»), con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021;

Visto l'art. 1, comma 129 della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, laddove è previsto che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 128;

Visto il decreto ministeriale n. 9010471 del 17 luglio 2020 con il quale è istituto il Fondo pesca e acquacoltura per l'emergenza COVID-19, registrato con il n. 269 dall'UCB in data 22 luglio 2020 e dalla Corte dei conti in data 10 agosto 2020 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 209 del 22 agosto 2020, n. 760;

Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» e, in particolare, l'art. 39, che ha incrementato la dotazione del Fondo di ulteriori 150 milioni di euro, per un totale complessivo di 300 milioni di euro;

Visto decreto ministeriale n. 363644 dell'11 agosto 2021 recante «decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, recante i criteri e le modalità di utilizzazione del

Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» con il quale sono state destinati 20 milioni di euro delle risorse iscritte in bilancio dall'art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 a favore del settore della pesca marittima, dell'acquacoltura e della pesca nelle acque, registrato al n. 307 dall'UCB in data 20 agosto 2021 e dalla Corte dei conti al n. 820 in data 8 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 16 settembre 2021;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi» e, segnatamente, le disposizioni di cui all'art. 12, a mente del quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Vista la decisione della Commissione europea C (2020) 4977 in data 15 luglio 2020 di compatibilità con il mercato comune dell'aiuto SA.57947(2020/N) - Italy notificato il 6 luglio 2020 e recante: «*Support measures for undertakings carrying out activities in the agricultural, forestry, fishery and aquaculture sectors and the activities related thereto, in relation with the* COVID-19 *outbreak crisis*» e la decisione C(2020) 8830 *final* del 7 dicembre 2020 di autorizzazione del regime SA 59509 (2020/N) nonché la decisione C(2021) 3364 *final* del 6 maggio 2021 di autorizzazione del regime SA 62793 (2021/N) di modifica del regime di aiuto SA 59509;

Visti gli articoli 5, comma 3 e art. 6, comma 4 del decreto ministeriale n. 363644 dell'11 agosto 2021 che prevedono l'emanazione di un provvedimento del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura per la determinazione dei termini e delle modalità di accesso ai contributi dei soggetti beneficiari del sostegno finanziario previsto alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 1 dello stesso decreto ministeriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2020, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2020, al n. 780, con il quale è stato conferito al dott. Riccardo Rigillo l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Considerato di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 2 e dall'art. 6, comma 4 del decreto ministeriale n. 363644 dell'11 agosto 2021;

Decreta:

Art. 1.

Modalità di presentazione dell'istanza per il sostegno finanziario di cui al sub a) *dell'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale n. 363644 dell'11 agosto 2021.*

1. L'impresa di pesca marittima armatrice dell'imbarcazione da pesca alla data del 3 giugno 2021, in forma singola o associata, presenta al Ministero delle politiche alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a pena di irricevibilità e inammissibilità, apposita istanza esclusivamente accedendo alla piattaforma on-line al link www.sian.it/sipaPubbl/aiutiCC1863_index.xhtml?prov_port=S sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

2. All'istanza compilata on-line dovrà obbligatoriamente essere allegata la seguente documentazione:

dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (esente da bollo), redatta sulla base dell'allegato 1 al presente decreto attestante:

I. di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà in base alla definizione di cui all'art. 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, tenuto conto di quanto previsto dal punto 22, lettera *c)* dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 *final* del 19 marzo 2020, così come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020, 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020, (2020/C 218/03) del 2 luglio 2020, C(2020)7127 *final* del 13 ottobre 2020 e C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021;

II. di non aver ricevuto e non ancora restituito un aiuto di Stato dichiarato illegale e incompatibile con decisione della Commissione europea, salvo che lo abbiano rimborsato o depositato in un conto bloccato (art. 46 della legge n. 234/2012);

III. di disporre dell'imbarcazione per la quale si richiede il contributo, risultante dall'armamento alla data del 3 giugno 2021;

IV. che gli aiuti complessivamente richiesti non superino i 270.000,00 euro per impresa, nel periodo di vigenza delle norme comunitarie, ai sensi di quanto stabilito al punto 23.a della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 istitutiva del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID_19», come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile

2020 e 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020, C(2020)7127 *final* del 13 ottobre 2020 e C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021;

V. che l'attività prevalente risulta essere la pesca marittima;

VI. di consentire, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza;

VII. che il codice IBAN sul quale si richiede l'accredito del contributo è intestato al beneficiario;

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore dell'istanza.

Art. 2.

Modalità di presentazione dell'istanza per il sostegno finanziario di cui al sub b) *dell'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale n. 363644 dell'11 agosto 2021.*

1. L'impresa di acquacoltura che, in data antecedente al 1° gennaio 2021 ed alla data di presentazione della domanda, è iscritta presso il registro imprese, presenta al Ministero delle politiche alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a pena di irricevibilità e inammissibilità, apposita istanza esclusivamente accedendo alla piattaforma on-line al link www.sian.it/sipaPubbl/aiutiCC1863_index.xhtml?prov_port=S sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

2. All'istanza compilata on-line dovrà obbligatoriamente essere allegata la seguente documentazione:

dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (esente da bollo) redatta sulla base dell'allegato 2 del presente decreto nel caso di impianto e dell'allegato 3 del presente decreto nel caso di unità di V categoria attestante:

I. di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà in base alla definizione di cui all'art. 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, tenuto conto di quanto previsto dal punto 22, lettera *c)* dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 *final* del 19 marzo 2020, così come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020, 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020, (2020/C 218/03) del 2 luglio 2020, C(2020)7127 *final* del 13 ottobre 2020 e C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021;

II. di non aver ricevuto e non ancora restituito un aiuto di Stato dichiarato illegale e incompatibile con decisione della Commissione europea, salvo che lo abbiano rimborsato o depositato in un conto bloccato (art. 46 della legge n. 234/2012);

III. di essere iscritta come impresa attiva nel Registro imprese in data antecedente al 1° gennaio 2021 e di risultare in attività alla data della presentazione della domanda di accesso ai contributi di cui al presente decreto;

IV. che gli aiuti complessivamente richiesti non superino i 270.000,00 euro per impresa, nel periodo di vigenza delle norme comunitarie, ai sensi di quanto stabilito al punto 23.a della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 istitutiva del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID_19», come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020 e 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020, C(2020)7127 *final* del 13 ottobre 2020 e C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021;

V. che l'attività prevalente risulta essere l'acquacoltura;

VI. di consentire, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza.

VII. che il codice IBAN sul quale si richiede l'accredito del contributo è intestato al beneficiario;

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore dell'istanza.

Art. 3.

Inammissibilità

1. La concessione dei contributi di cui al sub *a)* dell'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale n. 363644 dell'11 agosto 2021, è condizionata all'armamento dell'imbarcazione da pesca per la quale si richiede il contributo alla data del 3 giugno 2021 e alla prevalenza, in termini di reddito, dell'attività di pesca marittima;

2. La concessione dei contributi di cui al sub *b)* dell'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale n. 363644 dell'11 agosto 2021, è condizionata al disporre, alla data del 1° gennaio 2021 e alla data di presentazione dell'istanza, di almeno un'unità produttiva stabilmente operativa sul territorio nazionale, allo svolgimento dell'attività di allevamento degli animali di acquacoltura e alla prevalenza, in termini di reddito, dell'attività di acquacoltura.

Art. 4.

Modalità di istruttoria dell'istanza per il sostegno finanziario di cui al sub a) *dell'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale n. 363644 dell'11 agosto 2021 e procedura di erogazione del contributo.*

1. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura svolge l'istruttoria sulle richieste pervenute, verificandone i presupposti di legittimità e ne quantifica l'ammontare per ciascuna impresa, sulla base di quanto previsto dall'art. 5, commi 2 e 5 del decreto ministeriale n. 363644 dell'11 agosto 2021;

2. L'importo del contributo concedibile deve garantire, per ogni singola impresa il rispetto dei massimali stabiliti dal regolamento (UE) n. 717/2014 e dalla comunicazione della commissione del 3 aprile 2020, C(2020) 2215 *final*, e in particolare gli articoli 22 e 23 relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, tenendo anche conto degli aiuti percepiti in attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto;

3. Qualora le richieste aziendali superino gli stanziamenti di cui al sub *a)* dell'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale n. 363644 dell'11 agosto 2021, le relative spettanze saranno ridotte proporzionalmente per ogni singola impresa;

4. Ultimate le istruttorie, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura predispone gli elenchi raggruppando le pratiche per uffici marittimi di iscrizione per giurisdizione di Direzione marittima e provvede, entro il 31 dicembre 2021, ad attribuire in favore dei funzionari delegati delle Capitanerie di porto sede di Direzione marittima le risorse necessarie alla liquidazione delle indennità a mezzo di specifiche aperture di credito in favore degli stessi a carico del capitolo 7098 - Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura;

5. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura trasmette gli elenchi degli aventi diritto ai funzionari delegati delle Capitanerie di porto sede di Direzione marittima, e gli stessi funzionari delegati provvedono all'emissione degli ordinativi di pagamento a favore dei beneficiari.

Art. 5.

Modalità di istruttoria dell'istanza per il sostegno finanziario di cui al sub b) *dell'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale n. 363644 dell'11 agosto 2021 e procedura di erogazione del contributo.*

1. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura svolge l'istruttoria sulle richieste pervenute, verificandone i presupposti di legittimità e ne quantifica l'ammontare per ciascuna impresa sulla base di quanto previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale n. 363644 dell'11 agosto 2021;

2. L'importo del contributo concedibile deve garantire, per ogni singola impresa il rispetto dei massimali stabiliti dal regolamento (UE) n. 717/2014 e dalla comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020, C(2020) 2215 *final*, e in particolare gli articoli 22 e 23 relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, tenendo anche conto degli aiuti percepiti in attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto;

3. Qualora le richieste aziendali superino gli stanziamenti di cui al sub *b)* dell'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale n. 363644 dell'11 agosto 2021 le relative spettanze saranno ridotte proporzionalmente per ogni singola impresa;

4. Ultimate le istruttorie e quantificati i singoli importi concedibili, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura predispone i decreti di impegno e pagamento per ciascun beneficiario; le risorse necessarie alla liquidazione dei contributi sono a carico capitolo 7098 - Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 6.

Ulteriori disposizioni

1. In considerazione delle disposizioni normative e attuative emanate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed al fine di garantire la rapida erogazione dell'aiuto, l'amministrazione procederà all'istruttoria delle istanze sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio previste agli articoli 1 e 2 del presente decreto.

2. Successivamente procederà, effettuando un controllo a campione, a verificare tali dichiarazioni al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato.

3. L'attivazione dell'avvio del controllo verrà comunicata all'impresa interessata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it

Roma, 30 settembre 2021

Il direttore generale: RIGILLO

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 907

ALLEGATO *1*

FAC SIMILE di Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (esente da bollo), **per le imprese di pesca marittima**

Il/la sottoscritto/a ………………………… nato/a a ……………………. il ……………………….. in qualità di legale rappresentante della …….…………………….. con sede in …………………. via…………………………… cap ……………… n. telefono …………… n. fax ……………. e-mail……………………. Pec ………… codice fiscale …………………………….. e partita I.V.A. n. ………………….…. armatrice del/i:

- M/p……………………numero UE …………… iscritto al numero ………………… dei RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di ……………. di GT…….. Iscritta al n………………. del registro delle imprese di pesca di ………………………;
- M/p……………………numero UE …………… iscritto al numero ………………… dei RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di ……………. di GT…….. Iscritta al n………………. del registro delle imprese di pesca di ………………………;
- M/p……………………numero UE …………… iscritto al numero ………………… dei RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di ……………. di GT…….. Iscritta al n………………. del registro delle imprese di pesca di ………………………

con la presente consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

a) di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà in base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, tenuto conto di quanto previsto dal punto 22, lettera c) dalla comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, così come modificata dalle successive Comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 04 aprile 2020, 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020, (2020/C 218/03) del 02 luglio 2020, C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020 e C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021;
b) di non aver ricevuto e non ancora restituito un aiuto di Stato dichiarato illegale e incompatibile con decisione della Commissione europea, salvo che lo abbiano rimborsato o depositato in un conto bloccato (articolo 46 della legge n. 234/2012);
c) di disporre dell'imbarcazione per la quale si richiede il contributo, risultante dall'armamento alla data del 3 giugno 2021;
d) che gli aiuti complessivamente richiesti non superino i 270.000,00 euro per impresa, nel periodo di vigenza delle norme comunitarie, ai sensi di quanto stabilito al punto 23.a della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 istitutiva del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID_19", come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 04 aprile 2020 e 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020, C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020 e C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021;
e) che l'attività prevalente risulta essere la pesca marittima;
f) di consentire, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza;
g) che il codice IBAN ________________________________ sul quale si richiede l'accredito del contributo è intestato al sottoscritto beneficiario.

Luogo e data

____

Timbro e Firma

____

ALLEGATO *2*

FAC SIMILE di Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (esente da bollo), **per le imprese di acquacoltura IMPIANTO**

Il/la sottoscritto/a ………………………… nato/a a ……………………. il ……………………….. in qualità di legale rappresentante della ……….…………………….. con sede in …………………. via…………………………… cap ……………… n. telefono …………… n. fax ……………. e-mail……………………. Pec ………… codice fiscale …………………………….. e partita I.V.A. n. ……………….…. iscritta al n…………………. del Registro Imprese della CCIAA di……………………..titolare dell'impianto:

- Denominazione impianto……………………………….. ubicato in Via…………………,Comune…………… Provincia……………;

con la presente consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

a) di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà in base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, tenuto conto di quanto previsto dal punto 22, lettera c) dalla comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, così come modificata dalle successive Comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 04 aprile 2020, 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020, (2020/C 218/03) del 02 luglio 2020, C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020 e C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021;
b) di non aver ricevuto e non ancora restituito un aiuto di Stato dichiarato illegale e incompatibile con decisione della Commissione europea, salvo che lo abbiano rimborsato o depositato in un conto bloccato (articolo 46 della legge n. 234/2012);
c) di essere iscritta come impresa attiva nel Registro imprese in data antecedente al 1 gennaio 2021 e di risultare in attività alla data della presentazione della domanda di accesso ai contributi di cui al presente decreto;
d) che gli aiuti complessivamente richiesti non superino i 270.000,00 euro per impresa, nel periodo di vigenza delle norme comunitarie, ai sensi di quanto stabilito al punto 23.a della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 istitutiva del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID_19", come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 04 aprile 2020 e 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020, C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020 e C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021;
e) che l'attività prevalente risulta essere l'acquacoltura;
f) di consentire, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza;
g) che il codice IBAN ________________________________ sul quale si richiede l'accredito del contributo è intestato al sottoscritto beneficiario.

Luogo e data

____

Timbro e Firma

____

ALLEGATO *3*

FAC SIMILE di Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (esente da bollo), **per le imprese di acquacoltura V categoria**

Il/la sottoscritto/a ………………………… nato/a a ……………………. il ……………………….. in qualità di legale rappresentante della …………………………….. con sede in …………………. via…………………………… cap ……………… n. telefono …………… n. fax ……………. e-mail……………………. Pec ………… codice fiscale …………………………….. e partita I.V.A. n. ……………….…. iscritta al n…………………. del Registro Imprese della CCIAA di…………armatrice del/lle seguente/i imbarcazione/i di V categoria:

- Nome imbarcazione……………………numero UE ……………;
- Nome imbarcazione……………………numero UE ……………;
- Nome imbarcazione……………………numero UE ……………;

con la presente consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

h) di non rientrare nella definizione di impresa in difficoltà in base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, tenuto conto di quanto previsto dal punto 22, lettera c) dalla comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, così come modificata dalle successive Comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 04 aprile 2020, 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020, (2020/C 218/03) del 02 luglio 2020, C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020 e C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021;

i) di non aver ricevuto e non ancora restituito un aiuto di Stato dichiarato illegale e incompatibile con decisione della Commissione europea, salvo che lo abbiano rimborsato o depositato in un conto bloccato (articolo 46 della legge n. 234/2012);

j) di essere iscritta come impresa attiva nel Registro imprese in data antecedente al 1 gennaio 2021 e di risultare in attività alla data della presentazione della domanda di accesso ai contributi di cui al presente decreto;

k) che gli aiuti complessivamente richiesti non superino i 270.000,00 euro per impresa, nel periodo di vigenza delle norme comunitarie, ai sensi di quanto stabilito al punto 23.a della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 istitutiva del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID_19", come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 04 aprile 2020 e 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020, C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020 e C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021;

l) che l'attività prevalente risulta essere l'acquacoltura;

m) di consentire, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalità della presente istanza;

n) che il codice IBAN ________________________________ sul quale si richiede l'accredito del contributo è intestato al sottoscritto beneficiario.

Luogo e data

____

Timbro e Firma

____

21A06351

DECRETO 19 ottobre 2021.

Aggiornamento del registro nazionale delle varietà di specie agrarie ed ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;

Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 18 novembre 2019, inerente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, registrato dalla Corte dei conti l'11 gennaio 2021, reg. n. 14, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle Direzioni generali del Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 41, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 e del regolamento (UE) n. 2017/625»;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, con il quale sono istituiti i registri delle varietà di specie agrarie ed ortive per l'identificazione delle varietà stesse ed in particolare il comma 4, secondo cui i registri delle varietà devono riportare, tra le altre cose, l'identificativo del responsabile o dei responsabili della conservazione in purezza della varietà;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varietà di specie agraria ed ortiva al relativo registro nazionale sia effettuata dal Ministero con proprio decreto, sentito il parere del gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che consente al costitutore di una varietà di demandare ad un responsabile il mantenimento per la conservazione in purezza;

Visto l'art. 15, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che prevede la cancellazione di una varietà dal registro nazionale qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021, registrata alla Corte dei conti in data 29 marzo 2021 al n. 166;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 22 marzo 2021, n. 134655, successivamente integrata con direttiva dipartimentale n. 149040 del 30 marzo 2021, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle Direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, registrata all'UCB al n. 214 in data 1° aprile 2021;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del 24 marzo 2021, n. 139583, recante l'attribuzione degli obiettivi operativi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione, registrata all'UCB in data 2 aprile 2021, al n. 223;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà, indicate nel presente dispositivo, al registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20;

Visti i pareri espressi dal gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Viste le proposte di nuove denominazioni varietali presentate dagli interessati per le varietà in iscrizione oggetto del presente provvedimento;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state iscritte, nel relativo registro, le varietà indicate nel presente dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza e richiesta una variazione di denominazione;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la variazione della responsabilità della conservazione in purezza delle varietà indicate nel presente dispositivo;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la cancellazione delle varietà indicate nel presente dispositivo dal registro nazionale;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere una variazione di denominazione delle varietà indicate nel presente dispositivo;

Considerato che le varietà per le quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato concluso l'esame delle nuove denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie agrarie, di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sotto elencate.

SORGO

Codice SIAN	Denominazione	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
19401	Phyllis	HS	DSV Deutsche Saatveredelung – Germania
20354	Magnus	HS	DSV Deutsche Saatveredelung – Germania

MAIS

Codice SIAN	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
19767	Antaro	300	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. – USA
20167	**INDEM1795**	200	HS	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl – Pessina Cremonese (CR)
19889	Evora	200	HS	Syngenta France S.A.S. – Francia
19874	SY Solarius	200	HS	Syngenta France S.A.S. – Francia
19852	Heaven	200	HS	Syngenta France S.A.S. - Francia

FRUMENTO DURO

Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
20563	Felsina	Societa' Produttori Sementi S.p.A. – Argelato (BO)
20564	Intenso	Societa' Produttori Sementi S.p.A. – Argelato (BO)
20566	Kolias	Societa' Produttori Sementi S.p.A. – Argelato (BO)
20570	Alfio	CO.NA.SE. Consorzio Nazionale Sementi S.R.L. – Conselice (RA)
20571	Alessandro	CO.NA.SE. Consorzio Nazionale Sementi S.R.L. – Conselice (RA)
20551	Tacito	S.I.S. Società Italiana Sementi – San Lazzaro di Savena (BO)
20552	Petronio	S.I.S. Società Italiana Sementi – San Lazzaro di Savena (BO)
20589	Arconte	CGS Sementi S.p.A. – Acquasparta (TR)
20588	RGT Grifodur	RAGT 2N S.A.S. – Francia
20586	RGT Artedur	RAGT 2N S.A.S. – Francia
18753	Malakos	ISEA S.R.L. – Corridonia (MC)

FRUMENTO TENERO

Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
20550	Gabo VST	Venturoli Sementi S.R.L – Pianoro (BO)
20549	Nettuno VST	Venturoli Sementi S.R.L – Pianoro (BO)
20572	Anadeta	CO.NA.SE. Consorzio Nazionale Sementi S.R.L. – Conselice (RA)

Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
20573	Azzurra	CO.NA.SE. Consorzio Nazionale Sementi S.R.L. – Conselice (RA)
20568	SY Lirico	Syngenta France S.A.S. – Francia
20569	SY Milteo	Syngenta France S.A.S. – Francia
20567	SY Nuvola	Syngenta France S.A.S. – Francia
20558	Dalì	S.I.S. Società Italiana Sementi – San Lazzaro di Savena (BO)
20559	Ligabue	S.I.S. Società Italiana Sementi – San Lazzaro di Savena (BO)
20591	Novic	Caussade Semences – Francia
20594	Basaltic	Caussade Semences – Francia
20595	Gaia	CGS Sementi S.p.A. – Acquasparta (TR)
20554	RGT Fandango	RAGT 2N S.A.S. – Francia
20556	RGT Megatron	RAGT 2N S.A.S. – Francia
20557	RGT Impavido	RAGT 2N S.A.S. – Francia
20555	RGT Pacteo	RAGT 2N S.A.S. – Francia
20606	KWS Milanum	KWS Momont SAS – Francia
20610	KWS Consortium	KWS Momont SAS – Francia
20611	KWS Alpinum	KWS Momont SAS – Francia
20612	KWS Flexum	KWS Momont SAS – Francia
20574	Lg Arecibo	Limagrain Europe S.A. – Francia
18773	Nefertari	ISEA S.R.L. – Corridonia (MC)

ORZO DISTICO

Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
20561	RGT Denver	RAGT 2N S.A.S. – Francia
20562	RGT Parker	RAGT 2N S.A.S. – Francia
20622	Carditello	Genetic Services S.R.L. – Deliceto (FG)

ORZO POLISTICO

Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
20560	RGT Staffa	RAGT 2N S.A.S. – Francia
19634	Bilancia	Apsovsementi S.p.A. – Voghera (PV)

TRITICALE

Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
20618	Dicaprio	Lemaire Deffontaines Semences - Francia

AVENA

Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
20621	Rachele	Genetic Services S.R.L. – Deliceto (FG)

SOIA

Codice SIAN	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
18640	Giglio	Sipcam Italia S.P.A.; Schillinger Genetics Inc.

GRAMINACEE A USO FORAGGERO

Codice SIAN	Specie	Denominazione	Ploidia	Responsabile della conservazione in purezza
19530	Loglio d'Italia e westervoldico	Appio	Diploide	Società Agricola D'Eugenio Italo E Figli S.R.L.

2. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie ortive, di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sotto elencate, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi *standard*».

ORTIVE

Codice SIAN	Specie	Varietà	Lista del Registro	Responsabile della conservazione in purezza
4229	Anguria	Emily	A	Meridiem Seeds SL
4238	Anguria	Margot	A	Meridiem Seeds SL
4230	Bietola da coste	Mapey	A	Vivosem s.r.l.
4210	Melanzana	Begonia	A	ISI Sementi S.p.a.
4209	Melanzana	Petunia	A	ISI Sementi S.p.a.
4229	Melanzana	Ramona	A	Meridiem Seeds SL
4223	Basilico	Riviera	A	Consorzio sativa soc. coop agr.
4213	Basilico	Basilio	A	Genesis Seed Ltd
4212	Basilico	Gervaso	A	Genesis Seed Ltd
4135	Indivia scarola	Isotta	A	La Semiorto Sementi s.r.l.
4117	Indivia scarola	TT Sabina	A	Blumen Group S.p.a.

3. La descrizione e i risultati delle prove eseguite sulle varietà agrarie ed ortive di cui ai commi 1 e 2 sono depositati presso questo Ministero.

Art. 2.

1. La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto riportate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al responsabile della conservazione in purezza a fianco indicato.

Codice SIAN	**Specie**	**Varietà**	**Vecchio responsabile della conservazione in purezza**	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**
14279	Mais	ISH716	IVS Srl-ISTA Veneto Sementi e Agroalimentare Sud S.p.A.	Adriatica S.p.A.

Art. 3.

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo.

Codice SIAN	**Specie**	**Varietà**	**Responsabile della conservazione in purezza**	**D.M. Iscrizione o rinnovo**
17830	Barbabietola da zucchero	Saka	KUHN E CO.	01/06/2018
17835	Barbabietola da zucchero	Dabdou	KUHN E CO.	01/06/2018
17838	Barbabietola da zucchero	Sfast	KUHN E CO.	01/06/2018

Art. 4.

1. La varietà di specie ortiva, iscritta nel registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, è così di seguito modificata:

Codice SIAN	**Specie**	**Vecchia denominazione**	**Nuova denominazione**
3249	Cetriolo	**TSX801G**	Tasty King

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2021

Il direttore generale: ANGELINI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo n. 123/2011.

21A06338

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 ottobre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Le Tamerici società cooperativa sociale in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista la sentenza del 2 luglio 2019, n. 525/2019, del Tribunale di Roma, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza de «Le Tamerici società cooperativa sociale in liquidazione»;

Considerato che, *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Considerato che in data 5 ottobre 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 5 ottobre 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Antonello Capua;

Decreta:

Art. 1.

«Le Tamerici società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 10213251001) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonello Capua, nato a Frosinone (FR) il 1° novembre 1973 (codice fiscale CPANNL73S01D810R), ivi domiciliato in via Mola Vecchia n. 2/A, 6.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 ottobre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A06333

DECRETO 12 ottobre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Il Ponte cooperativa sociale», in Martinsicuro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista la sentenza del 17 luglio 2019, n. 32/2019, del Tribunale di Teramo con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Il Ponte cooperativa sociale»;

Considerato che *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Considerato che in data 5 ottobre 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stato individuato il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale dell'Ufficio di Gabinetto del 5 ottobre 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Giovanni Mattucci;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Ponte cooperativa sociale», con sede in Martinsicuro (TE) (codice fiscale 00547780676) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Giovanni Mattucci, nato a Modena (MO) il 19 aprile 1966 (codice fiscale MTT GNN 66D19 F257Q), domiciliato in Teramo (TE), Salita Izzone n. 6.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 ottobre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A06334

DECRETO 12 ottobre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «CO.ME.A. società cooperativa di lavoro (Coop. CO.ME.A. S.c.p.a.) in liquidazione», in Asciano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista l'istanza con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società cooperativa «CO.ME.A. società cooperativa di lavoro (Coop. CO.ME.A. S.c.p.a.) in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla società cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 2.854.363,00 si riscontra una massa debitoria di euro 5.454.316,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 2.028.070,00;

Considerato che l'incapacità dell'impresa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni è altresì rilevata dalla presenza di azioni esecutive poste in essere dai creditori e di decreti ingiuntivi;

Considerato che in data 9 agosto 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che in data 5 ottobre 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stato individuato il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale dell'Ufficio di Gabinetto del 5 ottobre 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Paolo Garofalo;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CO.ME.A. società cooperativa di lavoro (Coop. CO.ME.A. S.c.p.a.) in liquidazione», con sede in Asciano (SI) (codice fiscale 00050410521) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Garofalo, nato a Firenze (FI) il 25 aprile 1970 (codice fiscale GRFPLA70D25D612X), ivi domiciliato in via Maggio n. 7.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 ottobre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A06335

DECRETO 12 ottobre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coccinella società cooperativa sociale», in Gruaro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società cooperativa «Coccinella società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 marzo 2021, acquisita in sede di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 185.152,00, si riscontra una massa debitoria di euro 250.628,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 73.935,00;

Considerato che in data 1° settembre 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società cooperativa ha dichiarato formalmente di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Vista la nota con la quale l'associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della società cooperativa in argomento;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa;

Considerato che in data 5 ottobre 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stato individuato il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale dell'Ufficio di Gabinetto del 5 ottobre 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Sandro Secchiero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coccinella società cooperativa sociale» con sede in Gruaro (VE), (codice fiscale 03326630278) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Sandro Secchiero, nato a Rovigo (RO) il 20 gennaio 1965 (codice fiscale SCC SDR 65A20 H620G) domiciliato in Rovigo (RO), piazza Merlin n. 24.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello

sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 ottobre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A06336

DECRETO 12 ottobre 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Progetti & Immagine società cooperativa sociale - Onlus», in Costa Volpino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista la sentenza del 7 ottobre 2020, n. 136/2020 del Tribunale di Bergamo con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Progetti & Immagine società cooperativa sociale - o.n.l.u.s.»;

Considerato che *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Considerato che in data 5 ottobre 2021, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stato individuato il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale dell'Ufficio di Gabinetto del 5 ottobre 2021, dal quale risulta l'individuazione del nominativo dell'avv. Giovanni Pisano;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Progetti & Immagine società cooperativa sociale - Onlus» con sede in Costa Volpino (BG) (codice fiscale 02376980161) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giovanni Pisano (codice fiscale PSNGNN64L30D086E) nato a Cosenza (CS) il 30 luglio 1964, domiciliato in Milano (MI), via P. Sottocorno n. 33.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 ottobre 2021

Il Ministro: GIORGETTI

21A06337

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 7 ottobre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Xanax», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1182/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva n. 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina IP n. 531/2019 del 10 settembre 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 14 settembre 2020 con la quale la società Farma 1000 S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Xanax» (alprazolam) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 22 luglio 2021 con la quale la società Farma 1000 S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Xanax» (alprazolam) relativamente alle confezioni aventi A.I.C. n. 041602133 e 041602145;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 7-10 settembre 2021;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale XANAX (alprazolam) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezioni:

«0.25 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 041602133 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C;

«0.50 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 041602145 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Xanax» (alprazolam) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale.

Roma, 7 ottobre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A06219

DETERMINA 7 ottobre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Xanax», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1183/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della

direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva n. 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina IP n. 718/2019 del 10 ottobre 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 24 ottobre 2019 con la quale la società Farma 1000 S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale ««Xanax» (alprazolam) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 22 luglio 2021 con la quale la società Farma 1000 S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Xanax» (alprazolam) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 041602107;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 7-10 settembre 2021;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale XANAX (alprazolam) nelle confezioni sottoindicate è classificato come segue:

confezione:

«0.25 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 041602107 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Xanax» (alprazolam) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale.

Roma, 7 ottobre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A06220

DETERMINA 7 ottobre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Xanax», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1185/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la Semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del de-

creto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva n. 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina IP n. 698/2019 del 2 ottobre 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 24 ottobre 2019 con la quale la società Farma 1000 S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Xanax» (alprazolam) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 22 luglio 2021 con la quale la società Farma 1000 S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Xanax» (alprazolam) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 041602121;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 7-10 settembre 2021;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale XANAX (alprazolam) nelle confezioni sottoindicate è classificato come segue:

confezione

«0.50 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 041602121 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Xanax» (alprazolam) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale.

Roma, 7 ottobre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A06221

DETERMINA 7 ottobre 2021.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Xanax», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1186/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva n. 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina IP n. 701/2019 del 2 ottobre 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 24 otobre 2019 con la quale la società Farma 1000 S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Xanax» (alprazolam) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 22 luglio 2021 con la quale la società Farma 1000 S.r.l. ha chiesto la riclas-

sificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Xanax» (alprazolam) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 041602119;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 7-10 settembre 2021;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale XANAX (alprazolam) nelle confezioni sottoindicate è classificato come segue:

confezione:

«1 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 041602119 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Xanax» (alprazolam) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale.

Roma, 7 ottobre 2021

Il direttore generale: MAGRINI

21A06222

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 agosto 2021.

Riconoscimento della remunerazione aggiuntiva alle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, recante «Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico»;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante «Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse»;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 221, recante «Provvidenze a favore dei farmacisti rurali»;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475, recante «Norme concernenti il servizio farmaceutico»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica» ed in particolare l'art. 8, comma 10;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» ed in particolare l'art. 1, commi 34, 34-*bis* e 40;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Richiamato il vigente codice deontologico del farmacista nonché il vigente codice di deontologia medica;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed in particolare l'art. 11, comma 6;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed in particolare l'art. 15, comma 2;

Vista legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» ed in particolare l'art. 20, comma 4, il quale prevede che «al fine di rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la tempestività di risposta del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) alle patologie infettive emergenti e ad altre emergenze sanitarie, nonché l'attività di cui all'art. 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è riconosciuta, in via sperimentale, per gli anni 2021 e 2022, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell'importo di cui al comma 6»;

Visto l'art. 20, comma 6, del summenzionato decreto-legge, il quale prevede che «agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Al finanziamento di cui al comma 4 accedono tutte le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente»;

Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 4 agosto 2021;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022 è riconosciuta alle farmacie la remunerazione aggiuntiva per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale (S.S.N.), secondo la ripartizione individuata nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. La remunerazione aggiuntiva prevista dal presente decreto non concorre alla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art. 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. In sede di applicazione, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano monitorano con cadenza temporale periodica l'effettiva spesa sostenuta per il riconoscimento della remunerazione aggiuntiva di cui all'art. 2. Al fine di rispettare il limite di spesa fissato dall'art. 20, comma 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a riconoscere la remunerazione aggiuntiva fino a concorrenza delle risorse loro assegnate per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e, qualora dalla rendicontazione prodotta dalle farmacie risulti che le somme erogate siano superiori alle risorse disponibili, procedono al recupero delle somme eccedenti secondo termini e modalità da concordarsi in sede locale con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie. In caso di eccedenze degli importi di cui all'allegato 1, rispetto alla spesa effettivamente sostenuta per la remunerazione aggiuntiva, le risorse restano a disposizione delle regioni e province autonome per le finalità di cui all'art. 1, comma 471 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Art. 2.

1. A tutte le farmacie è dovuta una quota fissa aggiuntiva per singola confezione di 0,08 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale e una quota premiale aggiuntiva di 0,12 euro applicata ad ogni confezione di farmaci a brevetto scaduto presenti all'interno della lista di trasparenza con prezzo pari a quello di riferimento.

2. Alle farmacie che godono della riduzione del 60% del multi-sconto S.S.N., ai sensi dell'art. 1, comma 40, quinto periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è dovuta una ulteriore quota «tipologica» aggiuntiva per singola confezione di 0,12 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale.

3. Alle farmacie rurali sussidiate che godono dello sconto forfetario 1,5%, ai sensi dell'art. 1, comma 40, quarto periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è dovuta una ulteriore quota aggiuntiva per singola confezione di 0,14 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale.

4. Alle farmacie rurali e urbane con fatturato S.S.N. inferiore a 150 mila euro che sono esentate dallo sconto S.S.N., ai sensi dell'art. 1, comma 40, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è dovuta una ulteriore quota aggiuntiva per singola confezione di 0,25 euro da applicare a tutti i farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale.

Il presente decreto, comprensivo dell'allegato 1 sarà inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 11 agosto 2021

Il Ministro della salute
SPERANZA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 2626

ALLEGATO 1

Ripartizione fondo remunerazione aggiuntiva farmacie Anno 2021	
Regione	Totale Riproporzionato
Piemonte	3.758.319
Valle d'Aosta	91.998
Lombardia	7.378.810
PA Bolzano	283.180
PA Trento	408.507
Veneto	3.747.917
Friuli-Venezia Giulia	891.461
Liguria	1.431.849
Emilia-Romagna	3.797.950
Toscana	3.229.434
Umbria	758.369
Marche	1.315.988
Lazio	4.956.180
Abruzzo	1.190.892
Molise	297.300
Campania	4.608.798
Puglia	3.862.930
Basilicata	542.317
Calabria	1.563.336
Sicilia	4.456.782
Sardegna	1.427.683
Totale	**50.000.000**

Ripartizione fondo remunerazione aggiuntiva farmacie Anno 2022	
Regione	Totale Riproporzionato
Piemonte	11.272.111
Valle d'Aosta	275.874
Lombardia	22.142.433
PA Bolzano	849.593
PA Trento	1.225.662
Veneto	11.240.681
Friuli-Venezia Giulia	2.673.941
Liguria	4.293.796
Emilia-Romagna	11.389.172
Toscana	9.686.743
Umbria	2.275.554
Marche	3.948.112
Lazio	14.872.289
Abruzzo	3.572.568
Molise	891.336
Campania	13.829.580
Puglia	11.591.172
Basilicata	1.626.485
Calabria	4.688.618
Sicilia	13.371.129
Sardegna	4.283.151
Totale	**150.000.000**

21A06483

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tachipirinakid»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 162 del 20 ottobre 2021

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C. è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TACHIPIRINAKID, nella forma e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in viale Amelia n. 70 - 00181 Roma (RM), Italia.

Confezione: «120 mg/5 ml sospensione orale gusto vaniglia caramello» 1 flacone in pet da 120 ml con adattatore, siringa dosatrice e bicchierino dosatore - A.I.C. n. 048012013 (in base 10) 1FT6RF (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione orale.

Validità prodotto: tre anni.

La validità dopo prima apertura della sospensione è di un anno.

Condizioni particolari per la conservazione: non conservare a temperatura superiore a 25°C.

Composizione:

principio attivo: paracetamolo (ogni ml di sospensione orale contiene 24 mg di paracetamolo, 5 ml di sospensione contengono 120 mg di paracetamolo);

eccipienti: sorbitolo, saccarosio, gomma xantana, disodio edetato (dididrato), metil paraidrossibenzoato, cellulosa microcristallina, carmellosa sodica (Avicel RC591), sodio citrato, cloruro di sodio, potassio sorbato, silice colloidale anidra, acido citrico monoidrato, aroma vanillina-caramello, acqua depurata.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a., via Vecchia Del Pinocchio n. 22 - Ancona 60131 (Italia).

Indicazioni terapeutiche:

come antipiretico: trattamento sintomatico di affezioni febbrili quali l'influenza, le malattie esantematiche, le affezioni acute del tratto respiratorio, ecc.;

come analgesico: cefalee, nevralgie, mialgie ed altre manifestazioni dolorose di media entità, di varia origine.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «120 mg/5 ml sospensione orale gusto vaniglia caramello» 1 flacone in pet da 120 ml con adattatore, siringa dosatrice e bicchierino dosatore - A.I.C. n. 048012013 (in base 10) 1FT6RF (in base 32). Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «120 mg/5 ml sospensione orale gusto vaniglia caramello» 1 flacone in pet da 120 ml con adattatore, siringa dosatrice e bicchierino dosatore - A.I.C. n. 048012013 (in base 10) 1FT6RF (in base 32).

Classificazione ai fini della fornitura: SOP - medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi efficaci e applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06366

Diniego del rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale omeopatico «Klimaktoplant»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 163/2021 del 21 ottobre 2021

È respinta la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, di cui all'art. 1, comma 590, della legge n. 190/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, del medicinale KLIMAKTOPLANT nella forma e confezione: «compresse» 100 compresse da 250 mg in blister AL/PVC.

Titolare A.I.C.: Schwabe Pharma Italia s.r.l. (Codice SIS: 1232), via Silvio Menestrina n. 1, 39044 Egna (BZ), Italia.

Motivazioni del diniego: ai sensi dell'art. 40, decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, tenuto conto dell'istruttoria, riportata in premessa della determina di cui al presente estratto, e sulla base della documentazione e dei dati raccolti, il medicinale non può accedere alla procedura di rinnovo *ope legis* in quanto prevede delle indicazioni terapeutiche e eventi avversi, pertanto incompatibile con la base legale di cui all'art. 16, comma 1, lettera *b)* «non reca specifiche indicazioni terapeutiche sull'etichetta o tra le informazioni di qualunque tipo che si riferiscono al prodotto» del decreto legislativo n. 219/2006 e pertanto non possiede un bilancio rischio beneficio favorevole.

Smaltimento delle scorte e ritiro lotti:

dalla data di efficacia della determina di cui al presente estratto:

1. i lotti del medicinale «Klimaktoplant» già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della determina, di cui al presente estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

2. trascorso il suddetto termine le confezioni del predetto medicinale non potranno più essere dispensate al pubblico e dovranno essere ritirate dal commercio.

Opposizione al diniego: avverso la determina di diniego, di cui al presente estratto, la società Schwabe Pharma Italia s.r.l., ai sensi dell'art. 40, comma 4 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, può presentare opposizione all'Agenzia italiana del farmaco, entro trenta giorni dalla data di efficacia della determina, di cui al presente estratto; oppure può presentare ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di efficacia della determina, di cui al presente estratto.

Decorrenza ed efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06367

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flexbumin»

Estratto determina AAM/PPA n. 798/2021 del 20 ottobre 2021

Autorizzazione variazione: è autorizzato il *grouping* di variazione tipo II di seguito riportato:

tipo II, B.I.a.1. *e)*: modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea eu-

ropea - la modifica riguarda un principio attivo biologico o una materia prima, un reattivo o un prodotto intermedio utilizzati nella fabbricazione di un prodotto biologico o immunologico;

tipo II, B.II.b.1. *c)* sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - sito in cui sono effettuate tutte le operazioni di fabbricazione, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e del confezionamento secondario, o destinato alle forme farmaceutiche prodotte attraverso procedimenti di fabbricazione complessi;

tipo IB, B.II.b.2. *a)*: 2 variazioni modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito-sostituzione o aggiunta di un sito in cui si effettuano il controllo dei lotti/le prove;

tipo IA, A.7 soppressione dei siti di fabbricazione per un principio attivo, un prodotto intermedio o finito, un sito di confezionamento, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente (se precisato nel fascicolo);

tipo IA, B.II.d.2. *b)* modifica della procedura di prova del prodotto finito-soppressione di una procedura di prova quando è già autorizzato un metodo alternativo,

relativamente al medicinale: FLEXBUMIN.

Confezioni:

038109017 - «200 g/l soluzione per infusione» 24 sacche PE da 50 ml;

038109029 - «250 g/l soluzione per infusione» 12 sacche PE da 100 ml;

038109031 - «200 g/l soluzione per infusione» 12 sacche PE da 100 ml;

038109043 - «250 g/l soluzione per infusione» 24 sacche PE da 50 ml;

038109056 - «200 g/l soluzione per infusione» 1 sacca PE da 50 ml;

038109068 - «200 g/l soluzione per infusione» 1 sacca PE da 100 ml;

038109070 - «250 g/l soluzione per infusione» 1 sacca PE da 50 ml;

038109082 - «250 g/l soluzione per infusione» 1 sacca PE da 100 ml.

Titolare A.I.C.: Baxalta Innovations GmbH con sede legale in Industriestrasse 67 - A-1221 Vienna - Austria.

Numero procedura: AT/H/0683/001-002/II/079/G.

Codice pratica: VC2/2021/278.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina A.I.F.A. n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A06368

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 18 ottobre 2021 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* alla signora Laudomia Pucci di Barsento, Console generale onorario del Giappone in Firenze.

21A06356

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Tora e Piccilli.

Il Comune di Tora e Piccilli (CE), con deliberazione n. 9 del 18 agosto 2021, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 agosto 2021, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona del dott. Luigi Guida, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

21A06369

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Bisignano.

Il Comune di Bisignano (CE), con deliberazione n. 3 del 15 luglio 2021, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 2021, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone del dott. Giorgio Chambeyront, del dott. Emilio Dante Martino e della dott.ssa Lorena Mastroianni, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

21A06370

Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/011439/XVJ(53) dell'8 ottobre 2021, su istanza del sig. Lanci Marco, titolare in nome e per conto della «Pirotecnica Lanci S.r.l.» della licenza *ex* art. 47 T.U.L.P.S. per lo stabilimento sito in località Loco Paiuco - Frisa (CH), i fuochi artificiali di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *g)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nella IV categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio decreto:

«Colpo M BL C80 MAR» (massa attiva g 302);

«Colpo M G C80 MAR» (massa attiva g 302);

«Colpo M RO C80 MAR» (massa attiva g 302);

«Colpo M VE C80 MAR» (massa attiva g 302);

«Colpo M FUX C80 MAR» (massa attiva g 302).

Tali prodotti sono destinati ad essere utilizzati sul territorio nazionale direttamente dal fabbricante medesimo per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/011438/XVJ(53) dell'8 ottobre 2021, su istanza del sig. Lanci Marco, titolare in nome e per conto della «Pirotecnica Lanci S.r.l.» della licenza *ex* art. 47 T.U.L.P.S. per lo stabilimento sito in località Loco Paiuco - Frisa (CH), i fuochi artificiali di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *g)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nella IV categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio decreto:

«AC XT SUG C80 MAR» (massa attiva g 344);

«AC XT SUG C90 MAR» (massa attiva g 453);

«AC XT SUG C100 MAR» (massa attiva g 563);

«SBRUFFO 1X C80 MAR» (massa attiva g 258);

«SBRUFFO 2X C80 MAR» (massa attiva g 295);

«AC STUCCHIO SF C75 MAR» (massa attiva g 246);

«SCALA 8 SF C100 MAR» (massa attiva g 639);

«SCALA 8 TUR C100 MAR" (massa attiva g 639);

«BC 4+X COL C125 MAR» (massa attiva g 1178).

Tali prodotti sono destinati ad essere utilizzati sul territorio nazionale direttamente dal fabbricante medesimo per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/010779/XVJ(53) dell'8 ottobre 2021, su istanza del sig. Ruocco Carmine, titolare della licenza *ex* art. 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della ditta «Ruocco Carmine» con fabbrica di fuochi artificiali in via Spinola - località Castello - Gragnano (NA), i fuochi artificiali di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *g)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nelle categorie di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, come di seguito indicato:

sfera Ruocco 18 (massa attiva g 2025): IV categoria;

spoletta Ruocco passaggio (massa attiva g 12): V categoria - gruppo B;

spoletta Ruocco finale (massa attiva g 7): V categoria - gruppo B.

Tali prodotti sono destinati ad essere utilizzati sul territorio nazionale direttamente dal fabbricante medesimo per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/010467/XVJ(53) dell'8 ottobre 2021, su istanza del sig. Scudo Gerardo, titolare della licenza *ex* art. 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della ditta «Scudo Gerardo» con fabbrica di fuochi artificiali in via Marsiglia - contrada Focone - Ercolano (NA), i fuochi artificiali di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *g)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nelle categorie di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, come di seguito indicato:

eurofaustus monogetto 30 (massa attiva g 53): IV categoria;

eurofaustus monogetto 50 (massa attiva g 106): IV categoria;

eurofaustus spoletta 2 (massa attiva g 3,3): V categoria - gruppo «B»;

eurofaustus spoletta 3 (massa attiva g 4): V categoria - gruppo «B»;

eurofaustus spoletta 5 (massa attiva g 12): V categoria - gruppo «B».

Tali prodotti sono destinati ad essere utilizzati sul territorio nazionale direttamente dal fabbricante medesimo per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda.

Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.

21A06371

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Richiesta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere il riconoscimento come Indicazione geografica protetta delle «Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna».

Considerato che la richiesta di riconoscimento è stata presentata dal Comitato promotore Sebadas di Sardegna Igp Z.I. Baccasara, 08048 Tortolì, c/o CNA Ogliastra e che il predetto Gruppo possiede i requisiti previsti all'art. 4 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511;

Considerato che a seguito dell'istruttoria ministeriale, si è pervenuti ad una stesura finale del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna»

Visto il decreto ministeriale n. 6291 dell'8 giugno 2020 con il quale sono stati modificati temporaneamente gli articoli 8, 9, comma 1, 13, comma 3, 23, 24, comma 1 e 27, comma 2 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha comportato l'adozione di misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus;

Considerata in particolare la sospensione disposta ai sensi del dm sopra citato, dell'applicazione dell'art. 8 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, circa la riunione di pubblico accertamento da svolgersi nell'area di produzione, e dell'art. 9, relativamente alla tempistica per presentare opposizione alla domanda di registrazione o di modifica del disciplinare;

Considerato che il decreto ministeriale n. 6291 dell'8 giugno 2020 prevede, altresì, che in caso di valutazione positiva della domanda di registrazione, il Ministero trasmetta alla/e regione/i interessata/e ed al soggetto richiedente, il disciplinare di produzione nella stesura finale e provveda alla pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, affinché ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione;

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative al presente disciplinare, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - pec saq4@pec.politicheagricole.gov.it entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente disciplinare, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta richiesta di riconoscimento alla Commissione europea;

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta richiesta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

Disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna»

Art. 1.
Denominazione

L'indicazione geografica protetta (IGP) Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna è riservata alla pasta fresca ripiena prodotta nel territorio di cui all'art. 3, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Caratteristiche del prodotto

Le Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna sono un prodotto a base di pasta fresca con forma circolare e racchiudente un ripieno costituito dagli ingredienti di cui all'art. 5 lettera *b)*.

All'atto dell'immissione al consumo, le Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna presentano le seguenti caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche:

caratteristiche fisiche:

forma: il prodotto finito assume una forma ovale o tonda a doppia sfoglia circolare a contorno ondulato (anche in forma decorativa) o liscio; con spessore da 0,5 mm a 3 mm per singola sfoglia; diametro da 40 mm a 140 mm;

peso della singola Sebada/Seada/Sabada/Seatta/Savada/Sevada di Sardegna: varia da un minimo di g 30 ad un massimo di g 150;

rapporto in peso sfoglia/ripieno:

la sfoglia varia dal 40% al 60% in percentuale di peso della sfoglia sul prodotto finale;

il ripieno varia dal 40% al 60% in percentuale di peso del ripieno sul prodotto finale;

caratteristiche chimiche del prodotto:

proteine totali: comprese tra 8,0 e 18,0% su 100 g di prodotto;

grassi: compresi tra 5,0 e 22,0% su 100 g di prodotto, di cui saturi compresi tra 3,0 e 9,0%;

carboidrati: compresi tra 20,0 e 40,0% su 100 g di prodotto, di cui zuccheri compresi tra 3,0 e 7,0%;

caratteristiche organolettiche:

consistenza del prodotto fresco: morbida, con impasto omogeneo;

colore sfoglia: da bianco avorio a giallo paglierino;

colore ripieno: da bianco a giallo paglierino, con possibili striature gialle o arancio, dovute alla presenza di scorza di limone o di arancia;

gusto: sapore acidulo e aromatizzato, più o meno intenso al palato a seconda della miscela di formaggi, sentore di agrumi, contrasto dolce salato;

profumo: aromi tipici degli olii essenziali degli agrumi.

Art. 3.
Zona di produzione

L'areale di produzione delle Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna riguarda l'intero territorio amministrativo e fisico della Sardegna, con relativi arcipelaghi.

Art. 4.
Elementi che comprovano l'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo dei produttori e dei confezionatori, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.
Metodo di ottenimento

La preparazione delle Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna viene distinta in due fasi: preparazione della sfoglia e preparazione del ripieno:

a. ingredienti sfoglia:

semola di grano duro e/o semola rimacinata di grano duro e/o farina di grano tenero;

strutto: da 0% a 20% nella percentuale di peso della sfoglia;

sale: quanto basta;

acqua: quanto basta.

b. ingredienti ripieno:

formaggio pecorino e/o formaggio caprino e/o formaggio vaccino o cagliata vaccina;

scorza di limone e/o d'arancia grattugiata quanto basta;

è possibile l'aggiunta di zucchero quanto basta.

Preparazione:

preparazione della sfoglia

gli ingredienti per la sfoglia si uniscono e si fanno amalgamare a mano o con una impastatrice. Appena pronta, la pasta viene passata nella sfogliatrice o assottigliata con un mattarello. Si effettua poi la trafilazione e si porziona la sfoglia nelle forme circolari;

preparazione del ripieno

il ripieno può essere preparato seguendo due procedure:

a crudo: gli ingredienti per l'impasto si amalgamano a freddo insieme alla scorza grattugiata del limone e/o dell'arancia e nel caso allo zucchero, e vengono posizionati in mezzo alla sfoglia;

oppure

a seguito di cottura, con fusione del formaggio o della cagliata assieme alla scorza grattugiata del limone e/o dell'arancia e nel caso allo zucchero. Gli ingredienti per l'impasto si portano a cottura a fuoco lento. Quando la miscela ha assunto una consistenza densa, si lascia raffreddare e si realizzano le forme circolari e sottili da utilizzare in mezzo alla sfoglia;

una volta pronto, il ripieno viene posizionato al centro della porzione di sfoglia circolare. Una porzione di sfoglia viene quindi ri-

posta sul ripieno e i due lembi sigillati in ogni lato, in una chiusura che assume una forma circolare tonda o ovale, il cui perimetro può essere liscio o ondulato anche in forma decorativa.

Confezionamento:

il prodotto Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna può essere immesso al consumo in confezioni conformi alla normativa vigente o sfuso. L'immissione al consumo del prodotto sfuso deve avvenire in conformità a quanto previsto all'art. 8;

il prodotto può essere confezionato fresco o confezionato in atmosfera protettiva o in maniera conforme alla normativa vigente o surgelato, nel rispetto della normativa vigente. Il prodotto sfuso può essere immesso al consumo solo allo stato fresco.

Tutta la fase di trasformazione degli ingredienti in prodotto finito, e la fase del confezionamento devono avvenire all'interno dell'areale di produzione al fine di preservare la qualità del prodotto e la sicurezza del prodotto. Poiché l'areale di produzione è un'isola, qualunque trasporto del prodotto implica tempi di logistica che superano le 48 ore e richiedono diverse manipolazioni, oltre che l'impiego di più mezzi di trasporto. Il trasporto della pasta fresca e freschissima richiede accorgimenti specifici e un continuo presidio del processo. I tempi di consegna del prodotto sfuso o preconfezionato si possono dilatare notevolmente a seconda dei problemi di logistica e delle condizioni metereologiche, pertanto non sono mai certi e nella migliore delle ipotesi anche laddove la sicurezza del prodotto non fosse messa a repentaglio, potrebbe essere la qualità a risentirne. Il rischio è che le qualità sensoriali delle Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna sfuse vengano compromesse o pregiudicate dai vari passaggi necessari ad un trasporto a migliaia di chilometri di distanza che prevede anche l'impiego di più mezzi, l'attraversamento del mare e l'intervento di molti soggetti.

Art. 6.
Legame con l'ambiente

La domanda di riconoscimento delle Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna IGP è giustificata dalla reputazione e dalla notorietà del prodotto.

Le Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna nascono in Sardegna come espressione della cultura agropastorale locale e la relativa produzione non si è mai diffusa oltre i confini regionali. L'isolamento della Sardegna ha infatti permesso di dare i natali a specialità, anche pastarie, senza uguali e fortemente caratteristiche, preservandole da contaminazioni esterne. In un'offerta fortemente caratterizzata, le Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna emergono, come un formato di pasta ripiena unico, tra i più caratteristici e geograficamente individuabili. Non sono note nel panorama nazionale ed estero produzioni uguali, né si riscontrano tipologie similari per forma, dimensione e ripieno tanto più che pur trattandosi di un prodotto pastario a tutti gli effetti, viene infatti servito e consumato come dolce e anche in questo, risiede l'unicità del prodotto.

Storia vuole che venissero servite al pastore al rientro dalla transumanza, come piatto di bentornato e di gratitudine per il lavoro fatto. Pur essendo una specialità che si considera originaria del Centro Sardegna, la territorialità della produzione si è declinata nel tempo con le varianti nel formaggio utilizzato per il ripieno, che sono diverse - ovino, vaccino o caprino - in ragione della vocazione locale.

Le Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna costituiscono il trait d'union tra le due filiere tradizionali e fondamentali del comparto agro alimentare sardo: quella cerealicola e quella lattiero - casearia, a cui si aggiunge l'impiego dello strutto, a testimoniare la relazione indissolubile anche con l'allevamento suino. Altro elemento fortemente radicato nell'economia e nella cultura isolana.

Dal punto di vista organolettico si distinguono dagli altri prodotti appartenenti alla stessa categoria merceologica, per il sapore caratterizzato dalla contrapposizione tra la consistenza friabile della sfoglia (resa tale dalla presenza dello strutto) e quella pastosa e acida del formaggio a pasta fresca filante del ripieno. Nella tradizione culinaria le Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna, una volta fritte, vengono cosparse di miele o zucchero e poi servite calde.

La territorialità è tuttora evidente nella produzione: nessun pastificio extraregionale, infatti le realizza fuori dall'Isola. Ma anche il consumo è prevalentemente confinato al perimetro regionale, sebbene una certa richiesta da parte del mercato oltre Tirreno, sia sempre più incalzante, anche grazie ai flussi turistici locali, che hanno contribuito in questi anni, a rendere noto il prodotto e a portare chi lo conosce nell'Isola, a ricercarlo una volta rientrato alla propria dimora.

Il legame con il territorio risiede su aspetti intrinseci quali l'utilizzo di materie prime presenti in Sardegna in grandi quantità, espressione, soprattutto nel passato della vocazione agropastorale isolana, che in questo prodotto si esprime con l'impiego di semole, formaggi e strutto: tutti ingredienti indiscutibilmente riconducibili all'economia agropastorale locale.

La reputazione del prodotto è altresì fondamentale nel suo richiamo alla Sardegna. L'isolamento ha infatti permesso di evitare contaminazioni e soprattutto che la produzione si diffondesse in altri territori oltremare.

Le Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna godono di un'immagine che le lega in maniera indissolubile ed esclusiva, alla Sardegna. Esse contengono determinate caratteristiche in quanto provenienti dall'isola e vedono l'impiego di quanto l'Isola offre sul piano economico e agricolo, ma sono anche espressione dei fattori umani, oltre che naturali, ad essa connessi.

Questo piatto, unico nel suo genere suscita nei consumatori un'immagine immediatamente attribuibile alla Sardegna e solo a questa regione. È pacifico che la reputazione delle Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna non sia dovuta tanto o solo a fattori naturali e al microclima, quanto a fattori umani, culturali, socioeconomici e ad un metodo di ottenimento che si perpetua nel tempo, prima a livello unicamente artigianale e per l'autoconsumo, ora anche industriale, con mutamenti pressoché irrilevanti in quanto a processi produttivi.

La prassi produttiva delle Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna si è diffusa in Sardegna - e solo in Sardegna - nei decenni, forse nei secoli, di generazione in generazione e lo sforzo della popolazione isolana è stato nella direzione della valorizzazione del prodotto. Questi indiscutibili elementi consentono di stabilire l'esistenza di un legame stretto con il territorio che ha generato la reputazione delle Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna nel loro legame con l'Isola a causa, prima di tutto, della sussistenza dei fattori umani. Il turismo ha contribuito notevolmente a far conoscere il prodotto, poiché questo piatto non manca mai nei menu tipici proposti ai visitatori dell'Isola. Menu che presentano il prodotto come specialità locale, realizzata unicamente in Sardegna e in quanto tale, prelibatezza che il turista non può non degustare. Gli eventi socio-culturali organizzati dalla popolazione, non ultime le sagre paesane, hanno contribuito a far associare ancor di più l'immagine delle Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna all'Isola.

Numerosi sono i riferimenti alla denominazione Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna su guide, ricettari e pubblicazioni che testimoniano la reputazione del nome e la sua tradizionale produzione nell'area geografica. Si citano:

- Max Leopold Wagner nel Dizionario Etimologico Sardo del 1928 edito da Società Editoriale Italiana e riproposto da Ilisso nel 1960 Ilisso ne dà una definizione esaustiva a pagina 177: log.;
- Pietro Casu nel Vocabolario Sardo – Logudorese/Italiano;
- Antonino Rubattu, nel suo Dizionario Universale della Lingua di Sardegna Italiano – sardo – italiano antico e moderno;
- Grazia Deledda ne Tradizioni popolari di Nuoro, raccolta di saggi etnografici 1893 - 1895, Rivista delle tradizioni popolari italiane, diretta in Firenze da Angelo de Gubernatis;
- Gonario Nieddu, ne Il pastore sardo e la giustizia, anno 1967, Ilisso editore, a pagina 326;
- Gastronomia in Sardegna, un testo redatto da Gian Paolo Caredda – Sagep Editrice, 1981;
- Tradizione, innovazione e vintage nei foodscapes contemporanei. Il case study dei dolci sardi - Alessandra Guigoni, Università di Cagliari, Anuac, Volume I, Numero 2, novembre 2012 - ISSN 2239-625X;
- Bell'Italia Sapori di Sardegna – Editoriale Giorgio Mondadori numero 32 – giugno 2003;
- Regione autonoma della Sardegna - Ersat: Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica elenco Prodotto Tradizionale della Sardegna Paste fresche e prodotti della panetteria, della biscotteria e confetteria –Sebadas;
- Le cucine di Sardegna Le cucine del territorio di Nuccia Caredda – anno 2017, Tarka editore, a pag. 60;
- Le cucine di Sardegna di Giuseppina Perisi – anno 1989, Franco Muzzio Editore a pag. 265;
- I Sapori della Sardegna – La cucina di Zonza Editori, anno 1999 a pagina 200;
- Maria Antonietta Dessi in Sardinews, numero di ottobre 2006, a pagina 11;
- I segreti della tradizione a cura di Massimina Erriu e Gerardo Piras – Le ricette tramandate di generazione in generazione Sandhi Editore, anno 2018, a pagina 14;
- I dolci e le feste – la cultura del dolce in Sardegna fra tradizione e innovazione di Susanna Paulis - University press antropologia, Cuec editrice anno 2011;
- Sardinews n. 10 – anno 2003, articolo di Laura Sechi, pag. 21, titolo: Pranzo a Gavoi, tra Santa Rughe e Romagna;
- Il Messaggero Sardo, nel numero di ottobre 2009 premia con una targa il signor Alberto Capra, per una poesia che cita, tra le varie cose, le Seadas, a pagina 17;
- Il Messaggero Sardo, nel numero di ottobre 2010, a pagina 28, nell'articolo di Luigi Spano Un "Addio" da conterranei a Francesco Cossiga, Commemorato a Sydney dai sardi d'Australia;
- Rivista bimestrale Marco Polo, numero 4, luglio agosto 2017, pag. 33;
- AA. VV., 1000 ricette della cucina italiana: Il più grande libro illustrato dedicato alla tavola del nostro paese, Rizzoli, 2010;
- Ricetta Seadas o Sebadas, su Cucchiaio d'Argento;
- Seadas o Sebadas: un "non dolce" dal cuore della Sardegna, su cafebabel.it;
- Daniela Guaiti, Sardegna, Edizioni Gribaudo, 2010, pp. 118-120.
- http://opac.regione.sardegna.it/SebinaOpac/resource/su-cologone-e-le-Sebadas/CAG1161243
- http://www.Seadas.it/parola/parola.html
- http://reportergourmet.com/64697/la-Seada-pasta-formaggio-e-miele-per-una-pietanza-dal-sapore-divino.html Alessandra Guigoni
- http://www.mondodelgusto.it/2010/01/11/ricetta-Sebada-una-bonta-dolce-della-sardegna/ Alessandra Guigoni
- http://ritrattidigusto.blogspot.it/2016/05/alessandra-guigoni-e-la-mission.html
- http://www.etnografia.it/?p=437
- PRODOTTI TRADIZIONALI http://www.sardegnaagricoltura.it/documenti/14_43_20070607165254.pdf
- GAMBERO ROSSO http://www.gamberorosso.it/it/food/1025632
- LADU BOLOTANA https://www.luigiladu.it/Articoli/cpuddu_3sagra_Seada_bolotana.htm
- UNIVERSITA https://www.icsannilo.gov.it/alimentazione/285-lo-stivale-a-tavola-tante-ricette-regionali.html
- SLOW FOOD Slow Food Editore, Dizionario delle cucine regionali italiane, a cura di Paola Gho, anno 2008;

- https://www.fondazioneslowfood.com/it/arca-del-gusto-slow-food/perette-di-pattada/UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI DIPARTIMENTO DI ECONOMIA ISTITUZIONI E SOCIETA' – Sistema informativo sul settore agrituristico della Sardegna (anno 2003);
- MENU COCCO E DESSI RISTORANTE – ORISTANO http://www.coccoedessi.it/menu/la-nostra-cucina/
- RISTORANTE ANTICA CAGLIARI – CAGLIARI http://www.anticacagliari.it/
- ENO RISTORANTE – CAGLIARI https://www.enorestaurant.it/2016/02/28/ricette-le-Seadas/
- I TEMPLARI DEL GUSTO – SEBADAS SARDE https://www.itemplaridelgusto.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=87:le-Seadas-o-Sebadas-sarde-dolce-tipico&Itemid=852
- GUSTISSIMO – SEADAS SARDE https://www.gustissimo.it/ricette/dolci-paste-fresche/Seadas-sarde.htm
- FORCHETTINA GIRAMONDO – SEBADAS DELLA SARDEGNA https://www.forchettinagiramondo.com/le-Sebadas-della-sardegna/
- RAJAYOGA – SEADAS DI SARDEGNA http://www.rajayoganewsletter.com/blog/p/Seadas_dalla_sardegna_e_nuove_ricette_vegan.htm
- SCOUT MENU – SEADA DI SARDEGNA https://www.scoutmenu.it/blog/articolo.php?id=8&alias=La-Seada-dolce-di-Sardegna
- ITALY GUSTO CAFFE SEADAS DI SARDEGNA http://blog.italygustocaffe.it/2017/03/08/gusto-del-giorno-Seadas-sardegna/
- CILIEGINE ROSSE - SEADAS SARDE https://www.cilieginerosse.it/2019/04/Seadas-sarde-con-miele-di-corbezzolo.html
- OGGI – SEADAS SARDE http://www.oggi.it/cucina/ricetta/Seadas-sarde-con-il-miele/
- CUOR DI SARDEGNA https://cuordisardegna.com/it/dolci-sardi/792-sevadas-con-ripieno-al-limone-artinpasta.html

- ACCADEMIA BARILLA http://www.academiabarilla.it/ricette/ricette-step-step/Sebadas.aspx
- RESTO AL SUD – SEADAS SARDE https://www.restoalsud.it/in-evidenza/un-piatto-a-settimana-le-Seadas-sarde/
- WEEKEND PREMIUM – SEADAS SARDE https://www.weekendpremium.it/wp/un-pieno-di-dolcezza-con-le-Seadas-sarde/
- DONNA MODERNA - SEADAS DELLA SARDEGNA https://ricette.donnamoderna.com/Sebadas-o-Seadas-della-sardegna
- PIXELICIOUS – SEADAS SARDE https://www.pixelicious.it/2016/05/17/Seadas-Sebadas-sarde-ravioli-dolci-formaggio-miele/
- POUR FEMME - SEADAS SARDE https://ricette.pourfemme.it/articolo/Seadas-sarde/7661/
- GUIDEMERIGHT https://www.guidemeright.com/it/cosa-fare-a/sassari/laboratorio-di-Seadas-con-assaggio
- PETIT CHEF – SEADAS SARDE https://www.petitchef.it/ricette/dessert/Seadas-sarde-fid-1545846
- DOMUS CORALLIA http://www.domuscorallia.com/blog/Seadas-ricetta/
- DOLCIIDEE - SEADAS SARDE https://www.dolcidee.it/ricette/dolcine/Seadas-sarde
- LE RICETTE DI ANNA E FLAVIA - SEADAS SARDE https://www.lericettediannaeflavia.com/2013/03/ricetta-Seadas-sarde.html
- TRUCCHI DI CASA - SEADAS SARDE https://www.trucchidicasa.com/ricette/dolci-biscotti/Seadas-sarde/
- ZENA A TOUA - SEADAS SARDE https://www.zenaatoua.com/Seadas-sarde/
- CUCINARE MEGLIO – SEADAS SARDE http://www.cucinare.meglio.it/ricetta-Seadas_sarde.html
- PANTARHEI - SEADAS SARDE https://www.pantarhei.it/I/blog/cosa-sono-le-Seadas-sarde-dove-mangiare-le-Seada-in-umbria-881
- MANGIARE BUONO – SEADAS SARDE http://mangiarebuono.it/formaggio-di-pecora-semola-e-miele-gli-ingredienti-della-Seadas-sarda/

- MENTA E ROSMARINO - SEADAS DI SARDEGNA http://www.mentaerosmarino.org/Seadas-di-sardegna/
- PINTEREST https://www.pinterest.it/pin/324470348134993361/
- FOODWINETASTE - SEADAS SARDE https://www.foodwinetaste.com/Seadas-sarde/
- DONTCALLMEFASHIONBLOGGER - SEBADAS/SEADAS/SABADAS/SEATTA/SAVADAS/SEVADAS DI SARDEGNA https://www.dontcallmefashionblogger.com/fashion/ricetta-delle-Sebadas-sardegna/
- DETTO FRA NOI - SEADAS SARDE https://www.dettofranoi.it/cucina/vistochebuono/ricetta_Seadas_sarde
- SEADAS STINTINO http://www.Seadasstintino.it/
- REPORTER GOURMET https://reportergourmet.com/64697/la-Seada-pasta-formaggio-e-miele-per-una-pietanza-dal-sapore-divino.html
- LA CUCINA ITALIANA https://www.lacucinaitaliana.it/storie/piatti-tipici/Seadas-lorigine-del-dolce-tipico-della-sardegna/
- TRECCANI MEGAZINE http://www.treccani.it/magazine/webtv/videos/Itin_Nonne_Italia_Seadas.html
- MTCHALLENGE https://www.mtchallenge.it/2016/05/28/mtc-57-tema-mese-Seadas/
- VITERBOPOST http://www.viterbopost.it/2015/03/Seadas-dallisola-con-dolcezza/
- MANGIAREGIONE https://mangiaregione.it/Seadas-ricetta/
- UNA CUOCA IMPROVVISATA http://unacuocaimprovvisata.altervista.org/blogunacuocaimprovvisata/Seadas/
- SARDEGNA REMIX https://sardegnaremix.com/2016/01/08/sardegna-come-preparare-le-Seadas/
- ANGOLO DEI DESIDERI DI LUANA http://angolodeidesiderdiluana.blogspot.com/2016/05/Seadas-gallurese.html
- CAKE MANIA – SEADAS SARDE https://www.cakemania.it/come-si-fa/come-usare-il-miele-in-pasticceria-le-cinque-regole-di-cakemania-per-un-risultato-sempre-perfetto/

- ACADEMIA BARIALLA – SEADAS SARDE http://www.academiabarilla.it/italian-food-academy/regione-sardegna/default.aspx
- REPUBBLICA.IT https://www.repubblica.it/sapori/2018/09/14/news/sardegna_autunno_in_barbagia_2018_dove_mangiare-206219145/
- AL BATTENTE – SEADAS SARDE https://albattente.it/litalia-in-10-morsi/
- IL CITTADINO DI LODI https://www.ilcittadino.it/resources/0242-08e601e74316-183c4a7c34af-1000/20171207loxxxiii-pubblicita-dorso1.pdf
- ITALIAN FOOD EXPERIENCE https://www.italianfoodexperience.it/prodotti/Sebadas/
- RICETTE GOURMET https://www.ricettegourmet.com/piatti-tipici-italiani/piatti-tipici-sardi/Seadas/
- CLAUDIA ZEDDA BLOG http://www.claudiazedda.it/Sebadas-mannas-cantu-su-prattu/
- DES SEBADAS/SEADAS/SABADAS/SEATTA/SAVADAS/SEVADAS DI SARDEGNA https://threenightsofsin.barinelcuore.it/4963-des-dizionario-etimologico-sardo
- TACCUINI GASTRONOMICI https://www.taccuinigastrosofici.it/ita/news/contemporanea/pasticceria/Sebadas-o-Seadas.html
- SARDINIATURISMO https://www.sardiniaturismo.eu/2012/05/23/Sebada/
- CIBO 360 https://www.cibo360.it/cucina/mondo/Sebadas.htm
- ORIGINALITALY http://www.originalitaly.it/it/editoriali/a-Sebadas-di-nuoro
- COOKING MARICA https://www.cookingwithmarica.net/Sebadas-o-Seadas-dolce-della-mia-sardegna/
- SARDEGNA IN BLOG https://www.sardegnainblog.it/12658/Seadas-ricetta/
- IL CUCCHIAIO D'ARGENTO TRIPADVISOR https://www.tripadvisor.it/LocationPhotoDirectLink-g187791-d2324472-i317313424-Antica_Osteria_DA_BALDO_al_Quarto_Secolo-Rome_Lazio.html
- GUIDE MERITH https://www.guidemeright.com/it/cosa-fare-a/sassari/laboratorio-di-Seadas-con-assaggio

- CILIEGINE ROSSE - SEADAS SARDE https://www.cilieginerosse.it/2019/04/Seadas-sarde-con-miele-di-corbezzolo.html
- MANTINA MANTI - SEADAS SARDE https://martinamanti.com/recipe/Sebadas-sarde/
- Scheda Prodotto Tradizionale della Sardegna – sito Regione Autonoma della Sardegna
- BACCALA FRITTO Seada cuore caldo di formaggio in sfoglia sottile - Baccala Fritto
- BENTANAS https://www.bentanas.com/dettaglio-ricette-tipiche-della-sardegna.asp?codcity=&idahdgjka34=30&prov2=Nuoro&comune2=Mamoiada&piatto=Dolci
- BOTTEEGA https://botteega.it/Sebadas/
- CAVOLO VERDE https://www.cavoloverde.it/2020/02/24/seadas-il-sole-della-sardegna/
- CLAUDIA ZEDDA BLOG http://www.claudiazedda.it/Sebadas-mannas-cantu-su-prattu/
- COOKIST https://www.cookist.it/Sebadas/
- COQUINARIA 20 www.coquinaria.it
- CORRIERE DELLA SERA http://forum.corriere.it/scioglilingua/20-04-2010/seadas-per-ines-e-per-tutti-1528536.html
- CUOR DI SARDEGNA https://cuordisardegna.com/it/dolci-/792-sevadas-con-ripieno-al-limone-artinpasta-vendita-online.html
- DOLCI GRA https://dolcigra.wordpress.com/2020/01/02/sevadas/
- TRIPADVISOR https://it.tripadvisor.ch/LocationPhotoDirectLink-g670562-d14164510-i393510992-Pasta_Pasta-Orosei_Province_of_Nuoro_Sardinia.html
- EMOZIONE SARDEGNA http://emozionesardegna.blogspot.com/p/seadas-lorigine-del-piatto-e-la-ricetta.html
- RICETTE DI SARDEGNA https://www.ricettedisardegna.it/sebada/
- FANTASIA E CUINA https://www.fantasiaecucina.it/come-fare-le-seadas/
- GENTE IN VIAGGIO https://genteinviaggio.it/seadas-la-ricetta-del-tipico-dolce-sardo-saporilocali/
- GUSTOSA RICERCA http://gustosaricerca.it/delle-ricette-di/sevadas-al-limone

- I MURR https://www.imurr.com/seadas-il-dolce-tipico-della-tradizione-sarda/
- I TEMPLARI DEL GUSTO https://www.itemplaridelgusto.it/ricette/dolci/tag/seadas
- IL TACCUINO DELLE VOCI https://iltaccuinodellevoci.blogspot.com/2014/04/ricetta-birichina-le-sevadas.html
- IMPRENTAS https://www.imprentas.eu/dolci-sardi/330-seadas.html
- INSOPPORTABILE https://twitter.com/insopportabile/status/685215752920690688
- INTAVOLIAMO https://www.intavoliamo.it/Info/prodotti-tipici-sardi/Sebadas
- SARDEGNA ITINERARI DI CULTURA https://sardegnaitineraridicultura.it/?p=49075
- LA CUOCA BIONDA TRA FORNELLI E BARAONDA http://lacuocabiondatrafornelliebaraonda.blogspot.com/2010/07/seadas-Sebadas-savadas.html
- LA GAZZETTA DEL MEDIO CAMPIDANO https://www.lagazzettadelmediocampidano.it/friri-sas-Sebadas-esti-unatti-sabidoria/
- VISTANET https://www.vistanet.it/cagliari/2019/11/18/viaggio-autunno-barbagia-scopriamo-ollolai-capitale-dei-cestini-asfodelo-patria-de-sistrumpa-repost/
- SARDEGNAREMIX https://sardegnaremix.com/2019/10/24/autunno-in-barbagia-2019-cortes-apertas-a-ottana-il-26-e-27-ottobre-ecco-il-programma/
- HOTEL GUSANA https://hu-hu.facebook.com/hotelgusana/videos/ecco-la-seada-il-dolce-per-eccellenza-della-tradizione-sarda-a-base-di-semola-e-/906118616527248/
- IL CUORE DELLA SARDEGNA https://www.cuoredellasardegna.it/notizie/notizia/Autunno-in-Barbagia-a-Ollolai-25-e-26-Novembre/
- LE CIVETTE SUL SOUFFLE http://www.lecivettesulsouffle.it/forum/index.php?topic=3845.0

- MARINA DI OLBIA http://www.marinadiolbia.it/it/news/163-Sebadas-o-seadas.html?phpMyAdmin=18fbdf0ae28a561d0a1c3da49fd0f6ce
- ORIGIN ITALY http://www.originalitaly.it/it/editoriali/a-Sebadas-di-nuoro
- PETIT CHEF https://www.petitchef.it/ricette/dessert/Sebadas-o-seadas-dolce-non-dolce-della-sardegna-fid-1546507
- PINTEREST https://www.pinterest.it/marinellademicc/seadas/
- PRIMO CHEF https://primochef.it/seadas-ricetta/prodottitipici/
- PRODOTTI TIPICI SARDI https://www.prodotti-tipicisardi.com/seadas/13-Sebadas.html
- COSI COMODO https://www.cosicomodo.it/spesa-online/Dessert-e-altri-dolci-da-frigo/Seadas-Sapori-Di-Sardegna-G-250/p/8033254880045
- GIALLO ZAFFERANO https://ricette.giallozafferano.it/Seadas-Sebadas.html
- MY ART DI ROBERTO MURGIA http://myart-robertomurgia.blogspot.com/2009/08/seadas-Sebadas-sevadas-sono-sempre-loro.html
- SARDA TELLUS https://www.sardatellus.it/module/wtblog/post/59-1-Sebadas.html
- LA SARDEGNA IN TAVOLA https://www.lasardegnaintavola.it/negozio/
- SARDEGNA.BIZ https://www.sardegna.biz/2018/01/21/Sebadas-seadas-la-vera-e-unica-ricetta-del-sardo/
- SARDISSIMO https://www.sardissimo.it/scheda.asp?id=PSM04&ver=it
- COOK AROUND https://www.cookaround.com/ricetta/sevada.html
- FONNI TURISMO https://www.fonniturismo.it/sas-sevadas/
- GENNARINO.ORG http://www.gennarino.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=11174
- CIBO360 https://www.cibo360.it/cucina/mondo/Sebadas.htm
- SABISTECCA https://www.sabistecca.com/prodotto/Sebadas-o-sevadas-o-seadas-sabistecca/
- TACCUINIGASTROSOFICI https://www.taccuinigastrosofici.it/ita/news/contemporanea/pasticceria/Sebadas-o-seadas.html
- ARBOREA https://www.arborea1956.com/ricette/seadas/
- WIKIPEDIA https://it.wikipedia.org/wiki/Seada
- TZIU PAULU https://tziupaulu.blogspot.com/2017/02/seadas-Sebadas-dolce-sardo-al.html

Art. 7.
Controllo

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta, conformemente a quanto stabilito dall' art. 37 del reg. (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è Agroqualità S.p.a - viale Cesare Pavese n. 305 - 00144 Roma - www.agroqualita.it

Art. 8.
Etichettatura

Sulle confezioni deve essere riportata, a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, le seguenti ulteriori indicazioni:

la denominazione «Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna», seguita dalla menzione IGP in grassetto nero ed il simbolo dell'Unione;

la dicitura facoltativa «prodotto secondo l'antica ricetta della fusione del ripieno», nel caso di utilizzo della procedura della cottura del ripieno a caldo;

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice. È consentito l'uso di ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e tale da trarre in confusione il consumatore.

Il prodotto può essere immesso al consumo in confezioni conformi alla normativa vigente o anche sfuso, a condizione che lo stesso sia collocato in specifici scomparti o recipienti recanti un'etichetta, posta bene in vista, che riporti le stesse informazioni previste per le confezioni.

Il riferimento alle Sebadas/Seadas/Sabadas/Seattas/Savadas/Sevadas di Sardegna potrà altresì essere utilizzato per il prodotto realizzato e somministrato presso strutture di ristorazione, anche collettiva, ricadenti nella zona geografica delimitata.

21A06339

S.I.A.E. - SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI

Elenco degli autori che non hanno rivendicato il proprio diritto di seguito

La S.I.A.E. pubblica l'elenco degli autori per i quali non è stato ancora rivendicato il diritto di seguito e/o le cui posizioni non sono ancora perfezionate. Trattasi del diritto, riconosciuto all'autore ed ai suoi aventi causa, a percepire un compenso calcolato in percentuale sul prezzo delle vendite delle opere d'arte, concluse grazie all'intervento di «professionisti del mercato». Gli autori il cui nominativo è presente nell'elenco - o i loro aventi causa - sono tenuti a contattare gli uffici S.I.A.E. - Sezione OLAF, viale della Letteratura n. 30 - 00144 Roma, per far valere il proprio diritto a norma di legge avvalendosi della modulistica già presente sul sito istituzionale dell'ente (http://www.siae.it).

ABAKANOWICZ MAGDALENA
ABRATE ANGELO
ACERBI MARIO
ADAMO DAVID
ADRIAN MARC
ADRIANO DI SPILIMBERGO
AGOSTINI EDOER
AJERMAN MICHAEL
ALBERTI ALDO
ALFONSI GERMANO
ALLIEVO DE STAEL
ALLOSIA GIUSEPPE
ALMAGNO ROBERTO
AMBITO DI FALCIATORE FILIPPO
ANAND BABA
ANDREASI EUGENIO
ANDREONI CESARE
ANGI ALEX
ANIVITTI FILIPPO
ANZIL/LUIGI TOFFOLO
AR GIUSEPPE
ARATA FRANCESCO
ARAUJO JUAN
ARGYROS OUMBERTOS
ARNEGGER ALOIS
ARPESANI LINA
ARPS GESINE
ARTIST 1010
ASSAËL MICOL
ASSENZA VINCENZO
ASTURI ANTONIO
AVANESSIAN ALFONSO
AZUMA KENGIRO
BACZYNSKY LUDMILLA
BADURA MICHAEL
BALDASSINI GUGLIELMO
BALDESSARI ROBERTO MARCELLO (IRAS)
BALLESTER ANSELMO
BARABINO ARMANDO
BARAN TOMEK
BARBIERI CONTARDO
BARBIERI OSVALDO
BARDETTI GIACINTO
BARGIGGIA FRANCO
BARILLI LATINO
BARNABÉ DUILIO
BARTOLI NATINGUERRA AMERIGO
BARTOLI UMBERTO
BARTOLINI UBALDO
BARTOLINI UGO VITTORE
BASALDELLA DINO
BASICEVIC DIMITRI
BASSANO LUIGI
BATTAGLIA DINO
BATTAGLIA MARIA LETIZIA
BAUER MICHAEL
BECCHINA GIOVANNI
BEDA GIULIO
BEDIN ALESSIO
BEDINI MARIA CARLA
BEDRICK (HICKS) SHEILA
BEKSINSKI ZDZISLAW
BELLANDI GIORGIO
BELLI DOMENICO
BELLI DOMENICO FAVALLI AUGUSTO DUO D'ARTISTI
BELLINI MARIO
BELTRAME ALFREDO
BENEDETTO ENZO
BENETTON SIMON
BENINI OLIMPIA
BENTIVOGLIO CESARE
BENVENUTI SERGIO
BEPI ROMAGNONI
BERALDINI ETTORE
BERGAGNA VITTORIO
BERGOLLI ALDO
BERGQUIST MATS
BERMAN EUGENE G.
BERNASCONI UGO
BERRONE GIOVANNI
BERTASA FAUSTO
BERTELLI RENATO
BERTI VINICIO
BERTOLETTI MARCELLI PASQUAROSA
BERTOLETTI NINO
BERTOZZI MARIO
BETTARINI LIDO
BETTI AUGUSTO
BEUTLER MICHAEL
BIAGINI ALFREDO
BIANCHI ANTONIO
BIANCHI BARRIVIERA LINO
BIANCINI ANGELO
BIASI GUIDO
BIASIO GIUSEPPE
BIGGI ANTONIO
BING HAN
BIOLATTI DIONIGI
BIONDA MARIO
BISANZIO ANDREA
BOCCHETTI GAETANO
BOCHICCHIO ILARIA
BODINI FLORIANO
BOEHM ARMIN
BOETTO GIULIO
BOGGIO SELLA MARCO
BOHEM ARMIN
BONAMINI EROS
BONAVIA CARLO
BONAZZA LUIGI
BONETTI UBERTO
BONFANTI ARTURO
BONI ACHILLE
BONOMI CARLO
BORDONALI MARTA
BORDONI ENRICO
BORELLA ROCCO
BORGHI PAOLO GIUSEPPE
BORSATO RENATO
BOSCHIN ALDO
BOSSI ERMA
BOSTEELS PROSPER
BOSWELL JESSIE
BOWES DAVID
BRANCACCIO GIOVANNI
BRASINI ARMANDO
BRAZDA OSKAR
BRESCIANI ANTONIO
BRESSANUTTI ALDO
BREUER MARCEL
BRIANTE EZELINO
BRIGNOLI LUIGI
BROCCHI VALERIO
BROGGINI LUIGI
BROGLIO EDITA
BROMBO ANGELO
BROZZI RENATO
BRUNET CONTRERAS
BRUNO XAVIER
BRUS GUNTER
BRYKS ARTHUR
BUCCI ANSELMO
BURLE MARX ROBERTO
BURMAN SAKTI
BUSSU FRANCO
BUTTINI ALDO
BUZZACCHI EMMA
BUZZI TOMASO
CABRITA REIS PEDRO
CACCIA DOMINIONI LUIGI

BASALDELLA MIRKO
CAETANI LELIA
CALDERARA ANTONIO
CALOS NINO
CAMARA SENI AWA
CAMARDA FRANCESCO
CAMMI MARCELLO
CAMPAGNARI OTTORINO
CAMPAJOLA FRANCESCO
CAMPESAN SARA
CAMPESTRINI ALCIDE ERNESTO
CAMPIGOTTO LUCA
CANEGALLO SEXTO
CANEVARI SILVIO
CANO LILIANA
CANONICA PIETRO
CANTAFORA ARDUINO
CAPPELLI EVARISTO
CAPPELLI GIOVANNI
CARGO IVAN
CARLITO T.
CARNEVALI GIANCARLO
CAROSI GIUSEPPE
CAROTENUTO MARIO
CARPANETTI ARNALDO
CARPI CIONI
CARRERA MARIANO
CARROLL LAWRENCE
CARTA GIUSEPPE
CARTA SEBASTIANO
CARUSO DINO
CASCIARO GUIDO
CASSANI GIANNI
CASSEL LEON
CASTELLANI MARIO
CASTELLANI/TURCATO DUO DI ARTISTI
CASTELLO ENRICO
CASTIGLIONI GIANNINO
CASTRO JOTA
CATALANO BRUNO
CATTANEO STEFANO
CATTI AURELIO
CAVAGLIERI MARIO
CAVALIN
CAVALLINI EMILIO
CECCHERINI ENZO
CECCHERINI MASSIMILIANO
CECCHI MARZIO
CECCONI P.
CECERE FRANCESCO
CELANO ANDREA
CELMINS VIJA
CENEDESE GINO
CERNIGOJ AUGUSTO
CESARIA DAVID
CHAPLIN ELISABETH
CHECCHI ARTURO
CHERSICLA BRUNO
CHERUBINI CARLO
CHETOFI GIOVANNI
CHIAVACCI GIANFRANCO
CHIESA BUZZI SAPONARO
CHIURAZZI G.
CHUNG T-YONG
BLOC ANDRE'
CIAM GIORGIO
CIARDO VINCENZO
CIGOLLA RENATO
CILIBERTI GIOVANNI
CINQUE VINCENZO
CIOLINA GIOVANNI BATTISTA
CIOTTI GIUSEPPE
CIRACI' SARAH
CIUHA JOZE
CLAUDUS RODOLFO
CLAVET AUGUSTE
COCCOLI ANNA
COCITO VITTORIA
COHEN BERNARD
COLLA ETTORE
COLLI PIER LUIGI
COLLINA GIULIANO
COLLINA RAFFAELE
COLOMBARA PIERGIORGIO
COLOMBI PLINIO
COLOMBO JOE
COLOMBOTTO ROSSO ENRICO
COMELLI DANTE
CONGDON WILLIAM GROSVENOR
CONI ROBERTA
CONTE CARLO
CONTI NANDO
COPPEDÈ ADOLFO
COPPEDE' CARLO
CORBELLA TITO
CORBELLI EDGARDO
CORSI CARLO
COSTA RODOLFO
CREMONA ITALO
CRISCUOLO RENATO
CRIVELLI RINO
CROCE MARCO
CUNIBERTI EGIDIO
CUTINO ANTONIO
D'ANGELO CLAUDIO
D'ANTINO NICOLA
D'ARRIGO GIUSI
D'OORA DOMENICO
DA BUSNAGO GIOVANNI
DA SAN LORENZO PAOLO
DALE FRANK
DALLA ZORZA CARLO
DAMIANI ELENA
DAMISCH GUNTER
DAMNJANOVIć DAMNJAN RADOMIR
DAVID ANDRE'
DAVID DOMENICO
DAZZI ARTURO
DE AZAMBUJA MARLON
DE BENEDETTI BENEDETTA
DE BIASI MARIO
DE CAROLIS G.
DE COCK JAN
DE CONCILIIS ETTORE
DE CORSI NICOLAS
DE FELICE AURELIO
DE LUCA ARTURO
DE LUCA F.
CADORIN GUIDO
DE MARTINO GIOVANNI
DE NICOLA FRANCESCO
DE ROCCO FEDERICO
DE TOFFOLI BRUNO
DE WITT ANTONY
DEABATE TEONESTO
DEDÈ
DEGLI INNOCENTI PIERLUCA
DEGRADA RAFFAELE
DEL BON ANGELO
DEL RE MARCO
DELAI LUIGI
DELITALA MARIO
DELL'ACQUA GIOVANNI
DELLA PORTA STEFANO
DEMARCO HUGO RODOLFO
DEMARTINI HUGO
DESSY STANIS
DI BOSSO RENATO
DI CAPRI CARMELINA
DI COCCO FRANCESCO
DI MARZIO FABRIZIO
DI SALVATORE NINO
DIAZ DE SANTILLANA ALESSANDRO
DISCOVOLO ANTONIO
DIULGHEROFF NICOLAJ
DOBES MILAN
DOBROVIC JURAJ
DODERO PIETRO
DONATI ENRICO
DOSSI FAUSTA
DREI ERCOLE
DU PASQUIER NATHALIE
DUBOSSARSKY VLADIMIR
DUCROT ISABELLA
DYBSKY EVGENI
EDZARD DIETZ
ELDE ANSGAR
ELEUTERI SERPIERI PAOLO
ELIANI LUCA
ELLIOTT SUSAN
ENO BRIAN PETER GEORGE
ERBEN ULRICH
ERLER GIULIO ETTORE
ERWITT ELLIOTT
ESKINJA IGOR
ESPOSTO ARNALDO
FACCHINI GIORGIO
FAIT CAMILLO
FALCHETTI ALBERTO
FALCONE FRANCESCO
FALK ROBERT
FANTONI GIOVANNI
FANTONI MARCELLO
FANTUZZI ELIANO
FARA LIBOR
FARAONI ENZO
FASCE GIANFRANCO
FAVAI GENNARO
FEININGER LYONEL
FERIANCOVA PETRA
FERRARI BERTO
FERRARI ENEA

CIACELLI ARTURO
FERRARI VINCENZO
FERRARIO LINDA
FERRARIS SEVERINO
FERRAZZI BENVENUTO
FERRO ITALO
FILLA EMIL
FINCATO GIORGIA
FINI LEONOR
FIORENTINO PAOLO
FIORESE MAURO
FIORESI STEFANO
FIORETTI LUIGI
FOGLI ANDREA
FOIS FOISO
FONDA LORENZO
FONTANARI ANDREA
FONZO VERONICA
FORNARA CARLO
FOSCATO ROSSANO
FRANCALANCIA RICCARDO
FRANCESCONI ANSELMO
FRANCHI FRANCO MAURO
FRANZOSI GIOVANNI
FRAU GRETA
FRENCH JARED
FRIED PAL
FRIEDL PETER
FRISCIA GIUSEPPE
FRISIA DONATO
FROLLO LEONE
FUJIWARA SIMON
FUNI ACHILLE
FUSO BRAJO
GABBIANI GIACOMO
GAETANIELLO VINCENZO
GAGLIARDO ALBERTO HELIOS
GAJONI ADRIANO
GAJONI ANTON LUIGI
GALANTE FRANCESCO
GALANTE NICOLA
GALARDINI RENZO
GALIZZI GIOVANNI BATTISTA
GALLELLI MASSIMO
GALLETTI GUIDO
GALLI ALDO
GALLI GIUSEPPE
GALVANO ALBINO
GAMBAROFF NIKOLAS
GAMBETTI DINO
GAMPER MARTINO - PONTI GIO' DUO DI ARTISTI
GARAU AUGUSTO
GARAVENTA LORENZO
GARELLI FRANCO
GARIBAY MARIELA
GARZIA FIORESI
GASPARI LUCIANO
GASPARI MAKSIM
GASPARINI ALESSANDRA
GASPARINI BRUNA
GATTI LUIGI

DE MAGISTRIS SALVATORE
GERMAIN JACQUES
GERMANA' MIMMO
GHEDUZZI AUGUSTO
GHERMANDI QUINTO
GHIGLIA PAULO
GIAMPAGLIA MATTEO
GIARDINO LAURA
GIARRIZZO MANLIO
GIGLI LORENZO
GIGNOUS LORENZO
GILLESPIE THOMAS
GINNA (GINANNI CORRADINI) ARNALDO
GINO LEVI MONTALCINI E GIUSEPPE PAGANO DUO DI ARTISTI
GIORDANO EDUARDO
GIORDANO FELICE
GIORGI GIUSEPPE
GISMONDI TOMMASO
GIULIETTI RICCARDO
GIUNNI PIERO
GLADWELL SHAUN
GLORIA ADELE
GOERITZ BRUNNER WERNER MATHIAS
GOMOR
GONSCHIOR KUNO
GONTCHAROVA NATALIA
GORDIGIANI EDUARDO
GORIN JEAN
GRASSI VITTORIO
GRECO GIULIO
GRIMON GILLES
GRISELLI ITALO ORLANDO
GROSS
GROSSO ORLANDO
GROSZ GEORGE
GRUBIC IGOR
GRUDDA CARIN
GRUPPO DI ARTISTI
GRUPPO DI ARTISTI R. PAMIO, N. MASSARI, R. TOSO
GRUPPO LUCKE TPT
GRUPPO STRUM GIORGIO CERETTI PIETRO DEROSSI RICCARDO ROSSO
GUARIENTI CARLO
GUASTI MIRELLA
GUDNASON SVAVAR
GUERRESCHI GIUSEPPE
GUERRIERO ALESSANDRO
GUERRINI GIOVANNI
GUI VITTORIO
GUPTA SUBODU KUMAR
GUSSONI VITTORIO
GYSIN BRION
HAKA JANUSZ
HARRY ADAMS DUO DI ARTISTI (ADAM WOOD E STEVE LOWE)
HELBIG THOMAS
HENCZNE DEAK ADRIENNE
HERMANN ALBERT
HERMANN PAUL
HERNANDEZ RODRIGO
HESSE HERMANN
HOFFMANN JOSEF
HOLWECK OSKAR

FERRARI GIUSEPPE
INNOCENTI CAMILLO
ISSUPOFF ALESSIO
JACOPI ADELE
JAFRI MARYAM
JAKAC BOZIDAR
JANAS PIOTR
JANKOWSKI CHRISTIAN
JANNI GUGLIELMO
JOCHIMS REIMER
JOHANNSSON G. OLI
JONES JOE
JORGENSEN WILLER
JOSE' GALINDO REGINA
JULIUS EVOLA
KABAKOV ILYA
KAN HO
KANTOR TADEUSZ
KETTEMANN ERWIN
KINKI TEXAS
KLEMENCIC FRAN
KLINGE DIETRICH
KNORR KAREN
KODRA IBRAHIM
KOJI YOSHIDA
KOLÍBAL STANISLAV
KONIG SCAVINI HELEN
KOOLHAAS REM
KOPECKY VLDIMIR
KOPITZEVA MAYA
KOROMPAY GIOVANNI
KOS GOJMIR ANTON
KOSSAK JERZY
KRALJ FRANCE
KRASOVEC MITKA
KREGAR STANE
KUPKA FRANTISEC
KURI GABRIEL
KUSMIROWSKI ROBERT
LABO' SAVINO
LAGOMARSINO RUNO
LANDI BRUNO
LANDOZZI LANDO
LANGLANDS & BELL
LANSING FRANCES
LARSEN CLAUS
LASZLO CARL
LATTUCA ROSARIO
LAVAGNINO PIERLUIGI
LAVERI GIORGIO
LECLEF GUY
LED
LEDDA MARIUS
LEDDA SARAH
LEIDI PIETRO
LENI
LENZI ALBERTO
LEONARDI CESARE
LETO GIOVANNI
LEVASTI FILLIDE
LEVIER ADOLFO

GELENG GIULIANO
GEORGIEV BORIS
GERANZANI CORNELIO
GERARDENGHI BIGIO
LIPCHITZ JACQUES
LIPPI RAFFAELE
LO CASCIO FRANCO
LOMBARDINI GIOVANNI
LONGOBARDI NINO
LONGONI BALDASSARRE
LORA TOTINO ARRIGO
LOSI CINELLO
LUCCHI BRUNO
LUPAS ANA
LUPO ALESSANDRO
LUX AGNES
LUZZATI EMANUELE
LUZZI CLETO
MADELLA GIANNI
MAGGIONI PIERO
MAGNI GIUSEPPE
MAGROTTI ERCOLE
MAIER NATALY
MALESCI GIOVANNI
MALJKOVIC DAVID
MAMBRIANI ANGELO
MAMMOLITI SALVATORE
MANAI PIERO
MANAZZA PAOLO
MANCA MAURO
MANGIONE CRISTIANO
MANGONE FERNANDO ALFONSO
MANNUCCI CIPRIANO
MANNUCCI GIANNETTO
MANSOUROFF PAUL
MANTOVANI LUIGI
MANZONI GIOVANNI
MAQBOOL FIDA HUSAIN PSEUDONIMO MF HUSAIN
MARAGLIANO FEDERICO
MARCA RELLI CONRAD
MARCH GIOVANNI
MARCHESINI NELLA
MARCHI VIRGILIO
MARCHIG GIANNINO
MARCHINI VITALIANO
MARCZYńSKI ADAM
MARFA FUTURISTA
MARIANI LORENZO
MARICONTI ANDREA
MARIN GUTIERREZ JAVIER
MARINI EGLE
MARINI LORENZO
MARIONI ALVARO
MARRA ANTONIO
MARRAS ANTONIO
MARSIC CVETO
MARTELLI PLINIO
MARTENS DINO
MARTIN PHILIP
MARTINAZZI BRUNO
MARTINELLI ONOFRIO
MARTINEZ GAETANO
MARTINEZ RAFAEL
MARTINI ALBERTO

HUBER MICHAEL
IEVOLELLA ANTONIO
IMPELLIZZERI FRANCESCO
IMPERATORI FABIO
MARUSSIG GUIDO
MARZOT LIVIO
MASI PAOLO
MASSA ANTONIO
MASTROIANNI DOMENICO
MASUYAMA HIROYUKI
MATTII CARLA
MATTIOLI PAOLA
MATTIS TEUTSCH JÁNOS
MAUGHAM DAPHNE
MAXY HERMANN MAX
MAY NICHOLAS
MAZZA ALDO
MAZZACURATI RENATO MARINO
MAZZETTI EMO
MAZZINI ETTORE
MAZZOLANI ENRICO
MAZZONI ANTONELLA
MAZZUCCHETTI FRANCO
MECATTI DARIO
MEDALLA DAVID
MEDICI DEL VASCELLO OSVALDO
MEECH PHILIP
MELAS + KOSTABI DUO DI ARTISTI
MELAS ALESSANDRO
MELI SALVATORE
MELIS MERCHIORRE
MELLI ROBERTO
MELLONE DARIO
MELO ATTILIO
MELONISKI DA VILLACIDRO
MENEGUZZO FRANCO
MERCADANTE BIAGIO
MERELLO AMEDEO
MESCIULAM PLINIO
MESSINA GIUSEPPE FABIO
MICCINI EUGENIO
MICHELUZZI ATTILIO
MIES VAN DER ROHE LUDWIG
MIGLIORI NINO
MILANI UMBERTO
MILELLA GIAMPIERO
MILLER GEROLD
MINASSIAN LEONE
MINERBI ARRIGO
MINGUZZI LUCIANO
MINJUNG KIM
MINO ROSSO
MINOLI PAOLO
MIRAMONTES ISABEL
MOCCHIUTTI CESARE
MODENA FRANCESCO
MODOTTO ANGILOTTO
MOFFATT TRACEY
MOLLINO CARLO
MOLTENI GIOVANNI
MONACHESI SANTE
MONACO SALVATORE
MONTANARINI LUIGI
MONTESSORI ELISA MARIA

LIGABUE ANTONIO
LIM H. H.
LINDBERG PETER
LINDE BUSK PETER
MORETTI FOGGIA MARIO
MORETTI GIACOMO
MORETTI LUIGI
MORUCCHIO ANDREA
MOSCHI MARIO
MOSCHINI PIETRO
MUHLHAN ADOLF
MULAS MARIA
MÜLLER RICHARD
MURATORI AGOSTINO
MURTIC EDO
MUSITELLI GIULIO VITO
MUZI FULVIO
NAGASAWA HIDETOSHI
NAGATANI KYOJI
NAMOU MOHAMED
NANNETTI NERINO
NAPOLEONE GIULIA
NARDI ANTONIO MARIA
NATALIA LL
NEGRI MARIO
NEOGRADY LAZLO
NESPOLINO ANNA
NEUMANN MAX
NEWTON HELMUT
NICCO CARLO EMILIO
NICOLASI (BROS) DANIELE
NICOLAUS HEINRICH
NICOLINI GIOVANNI
NIETO RODOLFO
NISHIDA FUJIO
NIVOLA COSTANTINO
NOBUYA ABE
NOELQUI
NOTARO DOMINGO
NOVATI MARCO
NOVELLO GIUSEPPE
OBERTO ANTONIO
OLIVUCCI FRANCESCO
OMICCIOLI GIOVANNI
OPPO CIPRIANO EFISIO
OPRANDI GIORGIO
ORI LUCIANO
OROZCO GABRIEL
OSMOLOVSKY ANATOLY
OSTI ROMI
OTERO ALEJANDRO
OTTOLENGHI WEDEKIND HERTA
PAALEN WOLFGANG
PACE MIRIAM
PAGOWSKA TERESA
PALAZZI BERNARDINO
PALMERO GUIDO
PALTRINIERI ORESTE
PANCRAZZI LUCA
PANNAGGI IVO
PANTONE FELIPE
PANZA GIOVANNI
PAOLI BRUNO
PARADISO PAOLO

MARTINI NORBERTO
MARTINI QUINTO
MARTYR WILL
MARUSIC ZIVKO
PARSONS VICKEN
PASCALI PINO
PASINI EMILIO
PASOTTI SILVIO
PASSAURO EDMONDO
PATEK AUGUST
PAULUCCI ENRICO
PAVAN VESNA
PECCINI TOMMASO
PEELLAERT GUY
PEIKOV ASSEN
PELLINI EROS
PELLIS JOHANNES NAPOLEON
PERELLI CIPPO GIANCARLO
PERGOLA ROMOLO
PERIZI TIZIANO
PERSICO MARIO
PERSOLJA MIROSLAV
PETRILLO ROSSANA
PEVERELLI CESARE
PEYRON GUIDO
PIACENTINI MARCELLO
PIANA FERDINANDO
PIATTI ANTONIO
PICCOLI GIAN RICCARDO
PICCOLO DOMENICO
PICENNI FERNANDO
PICKING JOHN
PIERACCINI CECCHI LEONETTA
PILON VENO
PINETTI SANDRO
PINOT
PINOT GALLIZIO & SOSHANA AFROYIM DUO DI ARTISTI
PINTER FERENC
PINZANI GUIDO
PIOMBANTI AMMANNATI GIUSEPPE
PIOMBINO UMBERTO
PIROVANO ANNALISA
PIRUCA FRANCO
PISANO TANO
PISCANEC ELDA
PISTONE TANIA
PITTORE ITALIANO FUTURISTA AUTORE SCONOSCIUTO
PLUGFELDER NILS UDO
PLUMCAKE ROMOLO PALLOTTA /CLAUDIO RAGNI
PODESTA' GIOVANNI BATTISTA
POLIDORI FABIO
POMI ALESSANDRO
PONGA DEGLI ANCILLO LUCIA
PONTI - SAPONARO DUO DI ARTISTI
PONTI PINO
PONZI GIACOMO
POSTAL UMBERTO
POUR KOUR
PRADA CARLO
PRATELLA FAUSTO

MONTUSCHI GIANCARLO
MOOS CARL FRANZ
MORALES CARMEN GLORIA
MORANDO PIETRO
PUGLISI LORENZO
PUNZO PAOLO
PUPPO MARIO
PURANEN JORMA
QADRI SOHAN
QUARTI MARCHIO' ERNESTO
QUERIN MARCO
QUISTORFF VICTOR
RABUZIN IVAN
RACCAGNI ANDREA
RAGGIO DAVIDE
RAIMONDI ALDO
RAMBALDI EMANUELE
RAMBAUDI PIERO
RAMBELLI DOMENICO
RAMPIN SAVERIO
RANALDI RENATO
RASPI PIERO
RASTELLI GIORGIO
REIJENDERS BRAM
RENZETTI SARA - SERRA ANTONELLO DUO DI ARTISTI
RESCALLI DON ANGELO
RETNA
REVIGLIONE MARIO
RICCI DANTE
RICHTER HANS
RICHTER VJENCESLAV
RIDOLA MARIO
RIGHETTI ANGELO
RIGHETTI GUIDO
RINKE KLAUS
RIOPELLE JEAN PAUL
RITSUE MISHIMA
RIVADOSSI GIUSEPPE
RIVAROLI GIUSEPPE
RIZZI
ROBERTO MIAZZO
RODOCANACHI STAMATY PAOLO
RODRIGUEZ LARRAIN EMILIO
ROGLER MICHAEL
ROITER FULVIO
ROL GUSTAVO ADOLFO
ROLFI CLAUDIO
ROMA ALESSANDRO
ROMAGNOLI CARLO
ROMINO ANTONIO
ROSA CHRISTIAN
ROSSELLO MARIO
ROSSI HORACIO GARCIA
ROSSI VANNI
ROTONDI MICHAEL
ROVELLA ENZO
RUBERTI MARISA
RUBINO ANTONIO
RUBINO EDOARDO
RUECKRIEM ULRICH

PARISI FRANCESCO
PARISI ICO
PARISOT ADRIANO
PARMEGGIANI SANDRO
SAFFARO LUCIO
SAKSIDA RUDOLF
SALA P.
SALIETTI ALBERTO
SALIMBENI RAFFAELLO ARCANGELO
SALINO ELISEO
SALTI GIULIO
SALVADEI DAVIDE
SALVADORI ALDO
SALVIATI GIOVANNI
SAMBA CHERI
SANSONETTI GIANNI EMILIO
SANTAGATA ANTONIO GIUSEPPE
SANTI SIRCANA GIOVANNI
SANTONOCITO MICHELE
SANTOSH GHULAM RASOOL
SANZONE AMEDEO
SAPONARO SALVATORE
SAPONE PIO
SARENCO
SARFATTI GINO
SATTA ALESSANDRO
SAUDEK JAN
SAVINOV GLEB
SBISA' CARLO
SCARPA CARLO E BREUER MARCEL DUO DI ARTISTI
SCARPA ROMANO
SCHEIBL HUBERT
SCHIAFFINO ANTONIO
SCHIAVON UMBERTO
SCHLICHTER RUDOLF
SCHMETTAU JOACHIM
SCHMID ALDO
SCHMIDT FRANZ
SCHWARZ ARTURO UMBERTO SAMUELE & DUCHAMP MARCEL DUO DI ARTISTI
SCHWARZKOGLER RUDOLF
SCHWEIZER RICCARDO
SCHWONTKOWSKI NORBERT
SCIASCIA
SCILTIAN GREGORIO
SCIUTO GIOVANNI CARMELO
SCORZELLI EUGENIO
SCUFFI MARCELLO
SEDEJ MAKSIM
SEGANTINI GOTTARDO
SEGUSO ARCHIMEDE
SEIBEZZI FIORAVANTE
SEMEGHINI PIO
SENESI LUIGI
SEOCK SON
SERPAN JAROSLAV
SERRA ZANETTI PAOLA
SERVETTAZ GIOVANNI
SESIA GIOVANNI
SETTANNI PINO
SEVESO POMPILIO

PRICA ZLATKO
PRIGOV DIMITRY ALEXANDROVICH
PRINA CARLA
PROMETTI ENRICO
PROSA ALFREDO
PROSPERI RICCARDO
PUCCIARELLI MARIO
PUGLIESE ROBERTO
SIVIERO CARLO
SMEKALOV IGOR
SMITH JOSHUA
SMITH KIKI
SOBRILE GIUSEPPE
SOCRATE CARLO
SOKOV LEONID
SOLDATI ATANASIO
SOLENGHI GIUSEPPE
SOLERO PIO
SOMARE' GUIDO
SORGATO CHIARA
SORMANI MARINO
SORO TIZIANO
SORRENTINO DOMENICO
SOTILIS LISA
SOTO CLIMENT MARTIN
SPACAL LUIGI
SPAZZAPAN LUIGI
SPREAFICO LEONARDO
SPRINGOLO NINO
STÄHLER FRANZ
STANIC VOJO
STEINER CARLO
STEPANCIC EDUARD
STEPANEK MASLIN DUO DI ARTISTI
STOCKER ESTHER
STOJAN BATIC
STRADELLA LUIGI
STRICCOLI CARLO
STULTUS DYALMA
SUPERSTUDIO (PSEUDONIMO)
SUPINO
SURVAGE LEOPOLD
SUTEJ MIROSLAV
SZAPOCZNIKOV ALINA
SZOLDATICS GIORGIO
TACCHI CLAUDIO
TAGLIABUE CARLO COSTANTINO
TAKAHASHI SHU
TAKIS VASSILLAKIS
TAMAGNINI TORQUATO
TANDA AUSONIO
TANZA GIOVANNI
TARAVELLA CROCE
TARONE GIGLIO E BIGLIANI SANDRO DUO DI ARTISTI
TEDESCHI FABRIZIO
TENREIRO JOAQUIM
TESTA SALVATORE
THEVENET RAIMOND
RUFFI GIANNI
RUGGERI QUIRINO
RUMI DONNINO
RUMNEY RALFH
RUYTER LISA
S & PEG STUDIO ASSOCIATO ARTISTICO
SACCHI BORTOLO
SADUN PIERO
TICHY MIROSLAV
TKACHENKO DANILA
TOGNI EDOARDO
TOMASELLI ONOFRIO
TOMASI GIAMPAOLO
TOMASSI RENATO
TOMBA CLETO
TOMMASI TOMASO
TONY GALLO
TOPPI SERGIO
TORNABUONI LORENZO
TORO ATTILIO
TORONI NIELE
TORRES MARIO GARCIA
TOSALLI FELICE
TOSHIMITSU IMAI
TOYOFUKU TOMONORI
TOZZI MARIO
TRAMONTI GUERRINO
TRAMONTIN FRANCO
TRAVERSO ANTONIO
TRBULJAK GORAN
TRENTINI GUIDO
TREVI CLAUDIO
TROMBINI GIULIANO
TUDELA ARMANDO
TWEEDY IAN MICHAEL
TWOMBLY CY
UMBERG GÜNTER
URIBE FEDERICO
VAGLIERI GIUSTINO
VAGNETTI FAUSTO
VAGNETTI GIANNI
VAICHILIA LEONID
VALSANG TATJANA
VAN DE LEENE JULES
VARDANEGA GREGORIO
VAROTSOS COSTAS
VARVARO GIOVANNI
VASSALLO ARMANDO
VASSILIEV OLEG
VAUTIER BEN
VECCHI FERRUCCIO
VEDANI MICHELE
VELEZ GUSTAVO
VELLANI MARCHI MARIO
VENINI PAOLO
VENZO MARIO
VERBO
VERDECCHIA CARLO
SIDIBE MALICK
SIDOLI NAZZARENO
SIEFF MATTHIAS
SIMONETTI GIANNI EMILIO
SIMONETTI GINO
SIQUEIROS DAVID ALFANO
SIROTTI RAIMONDO
SISSI
VERDI ALESSANDRO
VERZETTI LIBERO
VIANELLO VINICIO
VIANI ALBERTO
VIAZZI ALESSANDRO
VIDMAR NANDE
VIDOVIC BOZIDAR EMANUEL
VIGEVANI JUNG SIMONETTA
VIOLA FRANCO
VITALI ALBERTO
VITALI CARLO
VITONE RODOLFO
VIVARELLI JORIO
VIVIANI GIUSEPPE
VOGEL PETER
VOLPE ANGIOLO
VON GHOTA ERIC
VON UNWERTH ELLEN
VON WULFFEN AMELIE
WARAS MARIUSZ
WARBOYS JESSICA
WENDERS WIM
WIETHASE EDGAR
WILDING LUDWIG
WILKES CATHY
WINIARSKI RYSZARD
WOLF JACQUES
WOLFGANG LUDWIG
WOLFRAM ULLRICH
WOLS OTTO
WOTRUBA FRITZ
WUNDERLICK PAUL
YASUDA KAN
ZAFFINO MASSIMILIANO
ZAMBELETTI LUDOVICO
ZAMPETTI NAVA EMILIA
ZANDRINO ADELINA
ZANIBONI SERGIO
ZAVANELLA RENZO
ZEI LUCIA
ZEN GIANCARLO
ZEN PIERO
ZERVOS CHRISTIAN
ZINELLI CARLO
ZIZI SMAIL
ZLATKO PRICA
ZOLLO GIUSEPPE
ZORZI ALBERTO
ZOTTA SILVIA
ZUCCHERI ANTONIO

21A06456

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.